GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — SABATO 27 MARZO — NUM. 72

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta	in Roma	Cent. 10
	pel Regno	» 15
Un numero separato, ma arretrato	in Roma	» 20
	pel Regno	» 30
	per l'estero	» 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffizi postali. Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreto delli 24 luglio 1885:

Ad uffiziale:

Marcello cav. avv. Salvatore, già sindaco di Cagliari.

Con decreti delli 22 e 28 ottobre 1885:

Ad uffiziale:

Rossi cav. Gonippo, sottoprefetto, collocato a riposo col grado e titolo onorifico di consigliere delegato.
Vernetti cav. Giacomo, già sindaco del comune di Locana.

A cavaliere:

Foccilli Luciano, sindaco del comune di Ascea.
Boldrini Aureliano, di Ancona.
Ceriani Antonio, ff. di sindaco del comune di Gallarate.
Bochis dott. Ernesto, consigliere provinciale di Torino.
Crocco Francesco, sindaco di Licusati.
Miccichè Giuseppe, sindaco di Montedoro.
Colella Luigi, sindaco di Teverola.
Corbo dott. Luca, sindaco di Sessa Aurunca.
Giordano Andrea, sindaco di Cornegliano d'Alba.
Rosso barone Antonio dei principi di Cerami di Catania.
Orsini Orsino di Roma.
Merlini prof. dott. Gio. Batta., consigliere comunale di Alassio.
Meneghetti dott. Torquato, membro del Consiglio sanitario circondariale di Bobbio.
Pastorelli Domenico, sindaco di Melara Polesine.
Berghini avv. Vincenzo di Spezia.
Bignami Gio. Batta., capitano dei RR. Carabinieri.

Con decreti delli 29 ottobre, 1, 5 e 9 novembre 1885:

A commendatore:

Giorgini nob. cav. Ferdinando, già sindaco di Macerata.
Drago cav. avv. Raffaele, segretario generale del municipio di Genova.
Gabardi-Brocchi cav. avv. Vittorio, consigliere delegato di Prefettura.

Ad uffiziale:

Marana-Falconi marchese cav. Luigi, già sindaco di Chiavari e consigliere provinciale di Genova.
Accame cav. avv. Cristoforo, sindaco di Pietra Ligure.

A cavaliere:

Calamida De Giovanni dott. Luigi, consigliere comunale di Nuoro.
Tedeschi Mario, barone dell'Annunziata di Catania.
Pastore-Piccione Francesco di Catania.
Bianco Nicola, condirettore dello Spedale oftalmico ed infantile di Torino.
Trentanni avv. Marco, consigliere provinciale di Roma.
Pagliuzzi Giacinto, archivista nell'Amministrazione provinciale, a riposo.
Fornasari dott. Gio., di Castelnuovo Scrivia.
De Dilectis Crescenzo, consigliere ed assessore municipale di Torre del Greco.
Michelotti Giuseppe, consigliere provinciale di Reggio Calabria.
Migliaccio Pietro, assessore del comune di Gerace.
Casassa dott. Gio. Batta, sindaco di Cicogna.
Paganini dott. Antonio, segretario del Consiglio provinciale di sanità di Genova.
Vairo avv. Gaetano Maria, già consigliere provinciale di Salerno.
Vallo dott. Demetrio di Cagliari.
Mascione barone Bernardino, consigliere provinciale di Campobasso.
Tirone dott. Luigi di Agnone.
De Rubertis Giuseppe, consigliere provinciale di Campobasso.

Con decreti delli 13 novembre 1885:

A commendatore:

Bonvicini cav. avv. Eugenio, già deputato al Parlamento Nazionale e presidente del Consiglio provinciale di Ravenna.

A cavaliere:

Maione Sebastiano, sindaco di S. Sebastiano al Vesuvio.
Napolitani dott. Vincenzo di Napoli.
Magnati barone Giuseppe di Cerreto Sannito.
Olbillaz Giò. Grato, sindaco di Morgex.
Sciagnato Giacomo, sindaco di Bard.
Morra dott. Emilio, medico dell'Ospedale maggiore di S. Giovanni in Torino.
Tarsia Raffaele, sindaco di Speziano Albanese.
Riceo Bartolomeo, ff. di sindaco di Spezia.

Con decreti delli 16 novembre 1885:

Ad uffiziale:

Lavezzeri cav. dott. Alberto di Asti.
Dogliotti cav. avv. Paolo, sindaco del comune di Trisobbio.

S. M., *in udienza del 18 e 25 febbraio e 15 marzo 1886, si è degnata concedere il sovrano* Exequatur *ai signori:*

Torazzi Giuseppe, viceconsole di Grecia in San Remo.
Hartwell Edoardo H. B., console della Gran Brettagna in Napoli.
Mandalà Emanuele, console degli Stati Uniti di Venezuela in Palermo.
Ballarini cav. Giuseppe, console d'Austria-Ungheria in Bologna.
Garcia Mesa Josè, console della repubblica di Bolivia in Roma.

*In data 10 febbraio, 12 e 16 marzo 1886, fu parimenti concesso l'*Exequatur *ai signori:*

Rocca Eugenio, viceconsole di Danimarca in Gioja Tauro.
Nervegna Oscarre, viceconsole di Danimarca in Brindisi.
Cacace Gaeta Michele, viceconsole di Danimarca in Taranto.
Starace Luigi, viceconsole di Russia in Gallipoli.

Con decreto Ministeriale del 15 febbraio 1886 fu adottata la seguente disposizione:

Soppressa l'Agenzia consolare in Milo sotto la dipendenza del R. Consolato al Pireo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3734** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alla Convenzione conchiusa nel giorno 29 marzo 1882 fra esso ed il Consorzio della Bonificazione Pontina.

Art. 2. È data facoltà al Governo del Re di stanziare nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici le somme occorrenti per l'acquisto della rendita consolidata 5 per 100 da cedere al Consorzio, giusta l'articolo 1° della Convenzione suddetta, a tacitazione del capitale di lire 306,564 68 e per il pagamento da farsi, giusta il successivo articolo 7 della Convenzione medesima, di un capitale che, alla ragione annua del 5 per 100, frutti un reddito di lire 169 38.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1886.

UMBERTO.

GENALA.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Contratto di transazione

Regnando Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della nazione, Re d'Italia,

L'anno milleottocentottantadue, questo giorno 29 del mese di marzo, nella R. Prefettura di Roma,

Decretata ed iniziata sullo scorcio del passato secolo la bonificazione delle paludi pontine a spese dello Stato, il Sommo Pontefice Pio VII col *Motuproprio* 4 luglio 1788 predispose la costituzione del Consorzio degli interessati affine di provvedere alla manutenzione delle relative opere di bonifica per quando queste sarebbero ultimate e poste in condizione di farne le relative consegne; disposizione espressamente confermata pel sovrano rescritto 10 maggio 1791, col quale fu concessa la investitura in enfiteusi ereditaria perpetua a tutti i rassegnati nel relativo elenco, sotto le condizioni e posti determinati in detto rescritto.

Per gli svariati motivi però, che qui sarebbe inutile noverare, la costituzione effettiva del Consorzio tardò quasi un secolo, ed operossi solo nel 1862 in virtù della notificazione 31 marzo 1862.

Detto Consorzio fu difatto costituito d'ufficio con notificazione promulgata dal Sommo Pontefice Pio IX il 31 marzo 1862, e disciplinata col regolamento organico del 16 luglio seguente.

Ed anche allora, siccome avevano perseverantemente adoperato per lo innanzi gli enfiteuti pontini, proseguirono i rappresentanti del Consiglio ad opporre che la bonificazione fosse compiuta conformemente ai provvedimenti sovrani sopracitati, per la qual cosa sostenevano non potersi la manutenzione addossare agli interessati, al che aggiungevano che un indebito e notevolissimo aggravio era stato imposto al Consorzio, addossandogli la manutenzione del Porto Canale di Badico, e che il concorso del Governo alle spese consorziali in ragione del 25 per cento non fosse da stimarsi adeguato.

Il Governo pontificio, rifiutata qualsivoglia eccezione tanto sulla inclusione del Porto Canale di Badico, quanto sulla congruità della quota di concorso, ammise in massima quella relativa allo stato delle opere idrauliche.

Ristrettivamente peraltro ammise in massima la eccezione alle opere dipendenti dal sistema in origine adottato della bonifica, non già per quelle che si riferissero a miglioramenti dipendenti da variazione di sistema; e però fu commesso ai due ingegneri Castellini e Marucchi, per il Governo il primo, per il Consorzio il secondo, di rilevare lo stato della bonifica e di determinare le opere o le operazioni occorrenti per porle in buono stato di manutenzione.

La relazione Castellini e Marucchi, del 14 luglio 1863, concordò nella spesa di romani scudi centoduemila ottocentosessantacinque per lavori necessari allo scopo detto di sopra.

Se non che il Consiglio fiscale pontificio, con suo avviso del febbraio 1864, ritenne che nella liquidazione proposta non si avessero a calcolare a carico dello Stato i lavori di ordinaria manutenzione, ma solo gli straordinari per rialzare gli argini avvallati dell'Ufenta, cioè quelli della Coronella e del Frontale.

Su questa norma e con queste istruzioni fu commessa una nuova relazione e perizia all'ingegnere governativo Betocchi, con mandato di riferire eziandio sui lavori esclusi dal Consiglio fiscale, ma nondimeno ritenuti necessari dalla relazione Castellini-Marucchi.

La relazione Betocchi, 20 agosto 1864, portò una perizia ristretta ai lavori puramente di rialzamento degli argini avvallati dell'Ufenta,

secondo le norme fiscali nella somma di scudi romani ventitremila quattrocentottantaquattro e baiocchi undici.

Sopra questa proposta non essendo riuscito alcun componimento tra il Governo ed il Consorzio, per deliberazione del Consiglio dei ministri 27 marzo 1865, furono riprese le trattative dal Ministero delle finanze sopra altre basi.

Le trattative andarono in lungo. Il Governo, nel concetto di liberarsi da ogni obbligazione (salvo il concorso ordinario del 25 per cento) e soddisfare qualsivoglia pretesa del Consorzio mediante lo sborso di una somma, aveva offerto scudi cinquantamila, mentre il Consorzio, accettata in massima la proposta di liquidare tutto in contante, sosteneva doversegli accordare almeno scudi ottantamila, fermo sempre rimanendo il concorso ordinario del 25 per cento fissato dalla notificazione del 31 marzo 1862. In tali condizioni si trovò la vertenza quando al Governo ecclesiastico subentrò il nazionale, onde, riprese le pratiche, fu commesso un nuovo studio della questione all'ingegnere ispettore del Circolo, il quale, con diligente riscontro di ogni particolare proposta della relazione e perizia Castellini e Marucchi con quella dell'ingegnere governativo Betocchi, determinò e concluse che i lavori a debito dello Stato per porre la bonificazione in condizione di regolare consegna si dovessero calcolare in una somma di scudi romani cinquantasettemila seicentoventiquattro e baiocchi novantaquattro, pari a lire italiane trecentoseimila cinquecentosessantaquattro e centesimi sessantotto.

Nel frattanto il Ministero dei Lavori Pubblici, ad assicurare i benefici della grande bonifica, veniva nel proposito: 1° di riformare il Consorzio, giusta la legge vigente sui lavori pubblici; 2° di definire la controversia relativa alla consegna delle opere fatte al Consorzio; 3° di compilare un progetto generale di massima pel compimento della bonificazione nei riguardi igienici ed agricoli.

Portata ad effetto la riforma del Consorzio, furono sottoposte allo esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tanto la relazione colle proposte dell'ispettore Natalini per la liquidazione delle indennità dovute al Consorzio, come fu detto di sopra, quanto il progetto generale di massima per la sistemazione e compimento della bonifica, compilato dall'ingegnere del Consorzio Minottini, il 26 ottobre 1872, col riscontro della relazione su di esso presentata dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Roma. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con suo elaborato parere deliberato in adunanza dell'8 giugno 1878 sulla relazione dell'ispettore Natalini, fu di voto:

1. Che la somma da pagarsi dallo Stato al Consorzio della bonificazione Pontina per le spese che sarebbero occorse a porre tutte le opere in istato di regolare consegna, quando la bonificazione passò nel 1862 dallo Stato a carico degli interessati, possa giustamente calcolarsi in lire trecentoseimilacinquecentosessantaquattro e centesimi quarantotto.

2. Che il progetto di massima compilato dall'ingegnere del Consorzio, signor Minottini, importante la spesa di lire 1,006,690, potesse essere approvato per la somma di lire seicentottantatremilaquattrocentoquaranta (L. 683,440), escluse cioè le opere di non assoluta urgenza, come gli stradoni migliari, ed il diversivo dell'utente, e così i lavori da eseguirsi in Consorzio con altri interessati suoi del circondario.

Il Ministero dei Lavori Pubblici domandò eziandio l'avviso del Consiglio di Stato, specialmente sul punto di diritto se al Consorzio competesse a buona ragione la indicata indennità di lire 306,564 68 per la regolare consegna delle opere, ed in caso affermativo, in qual modo dovesse concludersi la transazione, e se la medesima dovesse essere approvata nei modi ordinari o con legge speciale, tenuto conto della somma da stabilirsi in bilancio e del dominio diretto sulle terre del comprensorio di proprietà dello Stato. E la sezione dell'interno del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 ottobre 1880, considerò non potersi mettere in dubbio il buon dritto nel Consorzio ad una indennità ragguagliata alla misura della spesa occorrente per le opere e lavori riconosciuti necessari a porre la bonifica stessa in condizione di regolare consegna e manutenzione, dritto fondato sulle disposizioni sovrane promulgate dal Sommo Pontefice Pio VI nel suo *Motuproprio* del 4 luglio 1788, confermato col rescritto del 10 maggio 1791, diritto non mai impugnato nè disconosciuto per tutto il lungo periodo dell'incominciamento dei lavori di bonifica a carico dello Stato, infino al giorno della costituzione d'ufficio del Consorzio, anzi ammesso in massima allora e discusso in appresso per la sua applicazione e per le sue conseguenze dal governo pontificio, diritto consentaneo alla ragione stessa della grande opera intrapresa dallo Stato per la volontà del principe allora sovrano, diritto al quale deve necessariamente corrispondere un vero e preciso debito dello Stato verso il Consorzio Pontino. Quanto a determinare la cifra delle indennità, il Consiglio di Stato considerò che fra la somma di scudi cinquantamila proposta dal governo pontificio e la somma di scudi ottantamila accennata dal Consorzio Pontino, fosse da scegliere una terza, quella cioè di lire 306,564 68, assegnata dalla relazione dell'ispettore Natalini ed accettata dal voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, come dedotta da criteri analitici il più possibilmente esatti. Il Consiglio di Stato pertanto ravvisava conveniente e desiderabile che il Ministero riuscisse a comporre la vertenza mediante la detta indennità, quantunque esso Consiglio non si ritenesse in grado di pronunziarsi nei sensi e per gli effetti dell'art. 48 del regolamento 4 settembre 1870, per la Contabilità generale dello Stato, giacchè non trovava negli atti alcun documento faciente prova della accettazione da parte del Consorzio Pontino della somma proposta a tacitazione piena ed assoluta di ogni sua pretesa dipendente dalla consegna della bonifica in regolare manutenzione.

Quanto alle norme da seguirsi per la regolarità della transazione, il Consiglio opinò che trattandosi di spesa straordinaria derivante da causa nuova, quale è quella di un componimento sopra una vertenza antica e non mai liquidata, poichè eccede la somma di lire trentamila, fosse indubitabile il bisogno di una legge speciale del Parlamento, affinchè, approvata che sia, possa la detta somma essere stanziata in bilancio. In ordine poi al progetto di massima pel miglioramento della bonificazione e la compilazione del relativo schema, il Consiglio di Stato lo giudicava regolarmente condotto, e in ogni sua parte divisato e particolareggiato. Stimava inoltre opportunissima la divisione che ne aveva fatta il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici in quattro distinte categorie:

1. Di conservazione e manutenzione;

2. Di miglioramento secondo l'attuale sistema di bonifica;

3. Di miglioramento con gli opportuni cambiamenti di sistema;

4. Di opere da eseguire fuori del circondario Pontino, separando nelle prime tre classi le opere di urgenza da quelle che possono essere indugiate, e giustamente eliminando quelle della quarta, perchè non risguardanti la sola bonificazione Pontina, ma anche altri Enti da chiamarsi a Consorzio idraulico di 3ª categoria, a termini della legge 1865, Consorzi nei quali il Consorzio Pontino può entrare a far parte, i quali, costituiti che siano, potranno discutere, determinare e statuire le relative spese, ed in tal modo riducendo l'approvazione del progetto per le sole opere delle tre prime categorie alla somma di lire seicentottantatremilaquattrocentoquaranta (lire 683,440). In conclusione il Consiglio di Stato esprimeva il seguente avviso:

1. Che l'Amministrazione dello Stato possa comporre la vertenza col Consorzio Pontino, dipendente dai titoli suenunciati nella somma proposta dalla relazione Natalini 7 giugno 1878, approvata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel parere anzidetto;

2. Che per lo stanziamento della relativa spesa in bilancio sia indispensabile una legge speciale;

3. Che il progetto generale di massima pel compimento della bonificazione nei riguardi igienici ed agricoli possa essere approvato giusta gli emendamenti e le riserve e restrizioni proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel voto 8 giugno 1878.

Dopo siffatto avviso il Ministero dei Lavori Pubblici dette al Consorzio Pontino partecipazione del summentovato voto del Consiglio superiore, ed il Consiglio consorziale, nell'adunanza del novembre 1878, sessione quarta, del 14, deliberò di accettare le conclusioni di quel voto, colla riserva di provvedere al passaggio regolare e definitivo degli immobili e mobili già posseduti dall'Azienda governativa

ed ora posseduti dall'Azienda consorziale, e colla riserva di chiedere ed ottenere un ulteriore speciale compenso o indennità per sopperire alla mancanza dell'alloggiamento a Tor Tre Ponti, dappoichè quel fabbricato fu dal Demanio venduto all'asta senza veruna limitazione, comprendendosi nella vendita anche la parte destinata, fin dal principio della bonificazione, ad alloggiare gli addetti dell'Amministrazione Pontina. Domandò il Ministero ed ebbe dal Consorzio le opportune spiegazioni sulle accennate riserve, e giudicò ragionevole accordare il richiesto ulteriore compenso nella misura di un capitale rispondente all'annuo fitto di lire centosessantanove e centesimi ventotto che il Consorzio paga presentemente al proprietario dell'alloggiamento di Tor Tre Ponti. Anche il Ministero del Tesoro aderì a siffatta concessione, e così essendo, può dirsi tutto definito e concluso; la Regia Prefettura si diè pensiero di presentare lo schema dell'atto da stipularsi, il quale fu sottoposto anche esso all'esame ed approvazione dell'Avvocatura erariale e del Consiglio di Stato, e quindi rimesso al Consorzio Pontino, affinchè deliberasse sulle modificazioni suggerite nella nota dell'Avvocatura erariale del 6 marzo 1871, n. 5895-11175, posizione 25, e nel parere del Consiglio di Stato del 30 dello stesso mese.

Il Consiglio consorziale Pontino con deliberazione presa in adunanza generale (seduta del 13 giugno 1881) accettò le suggerite modificazioni ed aggiunte introducendole nello schema di contratto. Non resta altro pertanto che stipularne, siccome vuolsi, pubblico e solenne istromento, il quale per altro non avrà forza obbligante se non dopo riportatane l'approvazione per legge del Parlamento nazionale sanzionata dal Re.

Quindi è che innanzi a me Angelo del fu Vincenzo Gigliesi, segretario nella Prefettura di Roma, delegato alla stipulazione dei contratti nell'interesse del Governo, si sono personalmente costituiti l'illustrissimo signor prefetto di Roma, e per esso il cav. Giovanni Rito, consigliere delegato nella Regia Prefettura di Roma, in rappresentanza tanto del Ministero del Tesoro che di quello dei Lavori Pubblici, e l'illustrissimo signor marchese Gaetano Ferrajoli del fu marchese Giuseppe, romano, domiciliato in Roma nel suo palazzo piazza Colonna, i quali confermano, approvano e ratificano le cose di sopra narrate, ed in eseguimento delle medesime l'illustrissimo signor cavaliere Giovanni Rito, consigliere delegato della Regia Prefettura di Roma, in nome e rappresentanza dello Stato promette ed obbligasi:

1° Di pagare al Consorzio Pontino la somma di lire trecentoseimila cinquecentosessantaquattro e centesimi sessantotto (lire 306,564 68), e tale pagamento effettuare mediante cessione di rendita consolidata da iscriversi al nome del Consorzio suddetto tanto quanto ne entrerà nella succitata somma al valore reale calcolato sul listino di Borsa del giorno in cui il presente istromento avrà per legge ottenuto forza obbligante;

2° La detta somma si promette dal Governo di corrispondere a titolo di compenso riconosciuto giusto ed adeguato a tacitazione di tutte le ragioni e pretese allegate dagli interessati Pontini pel la condizione in cui trovavansi le opere idrauliche della bonificazione allorquando fu costituito il Consorzio, e l'Amministrazione Pontina da governativa cambiossi in consorziale per effetto della notificazione del 31 marzo 1862;

3° Lo stesso signor marchese Gaetano Ferrajoli, presidente del Consorzio in nome e rappresentanza del Consorzio stesso e di tutti gli interessati Pontini promette ed obbligasi di fare eseguire nel periodo di anni dieci le opere considerate nel progetto di massima del 26 ottobre 1872, fino però all'entrante somma di lire trecentoseimila cinquecentosessantaquattro e centesimi sessantotto, scegliendo quelle che più specialmente riguardano le mancanze dello stato di consegna, in correspettivo delle quali il Governo si è obbligato a pagare la surriferita indennità;

4° La spesa relativa sarà stanziata in speciale ed apposita sede dei bilanci annuali, e per detta spesa sarà impiegato esclusivamente il detto capitale da svincolarsi di mano in mano in proporzione degli stanziamenti annuali sui progetti di esecuzione sottoposti all'approvazione della Regia Prefettura e del Genio civile. La rendita peraltro del capitale, finchè ve ne sarà, andrà a sgravio del bilancio delle spese ordinarie;

5° La designazione delle opere considerate nel citato progetto di massima del 26 ottobre 1872 non è tassativa per modo che non sia lecito alcun cambiamento se venga suggerito da più maturi studi, ed ottenga l'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici;

6° Il marchese Gaetano Ferrajoli in nome e rappresentanza del Consorzio e di tutti gli interessati Pontini per l'accennato titolo accetta la suddetta obbligazione e promessa della somma di lire trecentoseimila cinquecentosessantaquattro e centesimi sessantotto per quando sarà stata effettivamente pagata, e ne fa ora per allora al Regio Governo ampla e finale, finalissima quietanza, ed in nome del Consorzio Pontino e dei singoli interessati che ne fanno parte promette ed obbligasi di non mai più elevare pretesa in relazione alle condizioni in cui trovavansi le opere idrauliche della bonificazione, allorquando fu costituito il Consorzio, le quali opere in virtù del presente atto e col pagamento del suddetto compenso si hanno e formalmente si dichiarano come ricevute sin da principio in perfetto stato di manutenzione e consegna;

7° Inoltre per titolo di speciale compenso del mancato alloggiamento a Tor Tre Ponti, attesa la vendita senza riserva di quel fabbricato fatta dal Demanio al signor principe di Teano, il signor cavaliere Giovanni Rito, consigliere delegato nella Prefettura suddetta, in nome e rappresentanza dello Stato promette ed obbligasi di pagare al Consorzio Pontino un capitale producente alla ragione annua del 5 per cento la rendita di lire centosessantanove e centesimi trentotto;

8° Ed il signor marchese Gaetano Ferrajoli in nome e rappresentanza del Consorzio e di tutti gli interessati Pontini accetta la suddetta obbligazione e promessa di un capitale producente alla ragione annua del 5 per cento la rendita di lire centosessantanove e centesimi trentotto, in soddisfazione, compenso e surrogazione del mancato alloggiamento a Tor Tre Ponti, e ne fa al Regio Governo ora, per quando il detto capitale sarà stato pagato, ampla, finale, finalissima quietanza;

9° Finalmente l'illustrissimo signor cav. Giovanni Rito in nome e rappresentanza dello Stato dichiara riconoscere e confermare definitivamente il passaggio e la trasmissione al Consiglio Pontino di tutti i fabbricati e terreni già al Consorsio medesimo alibrati in catasto, come pure di tutto il capitale mobiliare, dei suppellettili, attrezzi, arnesi, borcolami, cordami e tronchi di trifoli quali furono trovati in essere al momento in cui il Consorzio assunse l'amministrazione dell'azienda pontina facendone di tutto cessione libera e franca con effetto dal detto momento del transito dell'Amministrazione governativa all'Amministrazione consorziale;

10° Ed il signor marchese Gaetano Ferrajoli in nome e rappresentanza del Consorzio e degli interessati Pontini riceve ed accetta tale cessione e ne fa al Regio Governo ampia ricevuta e quietanza.

Con la presente transazione non s'intende fatta alcuna innovazione agli effetti giuridici che possono dipendere dalla statuizione fatta dalla circolare governativa del 31 marzo 1862 in ordine al contributo per la spesa dei lavori indicati nell'articolo 1 della medesima.

Tutti gli obblighi e premesse, come le relative accettazioni e quietanze sopra stipulate, s'intendono soggette alla essenziale condizione che vengano approvate per legge.

Le spese tutte del presente contratto saranno sostenute a metà tra l'Amministrazione dello Stato e quella del Consorzio Pontino.

Atto fatto, letto e firmato nella Regia Prefettura di Roma nel giorno, mese ed anno suddetto alla continua presenza dei signori avvocato Enrico Tosi del fu Candido, romano, domiciliato nel palazzo Odescalchi, ed Alcibiade De Angelis del vivo Andrea, romano, e vicesegretario nella Regia Prefettura di Roma, testimoni idonei e come tali assunti.

GAETANO RITO.
GAETANO FERRAJOLI, nella qualifica di presidente del Consorzio Idraulico Pontino.
AVV. ENRICO TOSI, testimonio.
ALCIBIADE DE ANGELIS, testimonio.

Il Numero 3729 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 23 dicembre 1865, n. 2716, col quale, nelle provincie in cui non era in vigore la legge mineraria del 20 novembre 1859, n. 3755, venne pubblicato un regolamento per la polizia dei lavori delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche;

Veduto il parere del Consiglio delle miniere;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il regolamento per la polizia dei lavori delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche, approvato col Nostro decreto del 23 dicembre 1865, n. 2716, è esteso alle provincie di Roma, Venete e di Mantova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1886.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

ATTI INTERNAZIONALI RELATIVI AL SERVIZIO POSTALE

annessi alla Legge num. 3737 (Serie 3ª), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale *del 25 marzo 1886, n. 70*

ACTE ADDITIONNEL *de Lisbonne à la Convention du 1er juin 1878 conclu entre:*

L'Italie, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, les États-Unis de Colombie, la République de Costa-Rica, le Danemark et les Colonies Danoises, la République Dominicaine, l'Égypte, l'Équateur, l'Espagne et les Colonies Espagnoles, la France et les Colonies Françaises, la Grande-Bretagne et diverses Colonies Anglaises, le Canada, l'Inde Britannique, la Grèce, le Guatemala, la République de Haïti, le Royaume de Hawaï, la République du Honduras, le Japon, la République de Libéria, le Luxembourg, le Mexique, le Monténégro, le Nicaragua, le Paraguay, les Pays-Bas et les Colonies Néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, le Royaume de Siam, la Suède et Norvege, la Suisse, la Turquie, l'Uruguay et les États-Unis de Vénézuéla.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis en Congrès à Lisbonne,

en vertu de l'article 19 de la Convention conclue à Paris le 1er juin 1878,

ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel suivant:

Article premier.

La Convention du 1er juin 1878 est modifiée comme suit:

I.

L'article 2 portera dorénavant la rédaction suivante:

Article 2.

Les dispositions de cette Convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises, originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également, quant au parcours dans le ressort de l'Union, à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers à l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte les services de deux des Parties contractantes, au moins.

Tous les pays contractants ne sont pas tenus d'émettre des cartes avec réponse payée, mais ils assument l'obligation de renvoyer les cartes-réponse reçues des autres pays de l'Union.

II.

L'article 4 est modifié comme suit:

L'alinéa 8 est remplacé par la disposition ci-après:

2° Que, partout où les frais de transit maritime sont fixés actuellement à 5 francs par kilogramme de lettres ou de cartes postales, et à 50 centimes par kilogramme d'autres objets, ces prix sont maintenus.

L'alinéa 13 est modifié comme suit:

Le décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis tous les trois ans, pendant un période de 28 jours à déterminer dans le Règlement d'exécution prévu par l'article 14 ci-après.

Le 14e alinéa est remplacé par la disposition suivante:

Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, la correspondance des Administrations postales entre elles, les cartes postales-réponse renvoyées au pays d'origine, les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rebuts, les avis de réception, les mandats de poste ou avis d'émission de mandats, et tous autres documents relatifs au service postal.

III.

L'article 5 est modifié comme suit:

Le 3e alinéa portera dorénavant:

2° Pour les cartes postales, à 10 centimes pour la carte simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec réponse payée.

La 2e phrase du 7e alinéa commençant par les mots: « Par mesure de transition » est supprimée.

Le 14e alinéa portera dorénavant:

4° Enfin, aux paquets de papiers d'affaires et d'imprimés de toute nature dont le poids dépasse 2 kilogrammes ou qui présentent sur l'un des côtés une dimension supérieure à 45 centimètres.

IV.

Il est intercalé entre les articles 5 et 6 un nouvel article ainsi conçu:

Article 5 *bis.*

L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire.

La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir :

1° Pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre simple recommandée :

2° Pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour les pays dont la législation ne permet pas à l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport.

V.

Les cinq derniers alinéas de l'article 6, depuis les mots : « En cas de perte d'un envoi recommandé » etc., sont supprimés, et il est ajouté, à la suite du même article, un nouvel article portant :

Article 6 *bis*.

En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire a droit à une indemnité de 50 francs. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette Administration le recours contre l'Administration responsable, c'est-à-dire, contre l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu.

Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Administration suivante.

Le payement de l'indemnité par l'Office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'Office responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'Office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de l'envoi reccomandé ; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

Si la perte a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange des deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux Administrations en cause supportent le dommage par moitié.

Les Administrations cessent d'être responsables des envois recommandés dont les ayants droit ont donné reçu e pris livraison.

Par mesure de transition, il est permis aux Administrations des pays hors d'Europe dont la législation est actuellement contraire au principe de la responsabilité, d'ajourner l'application de la clause qui précède, jusqu'au jour où elles auront pu obtenir, du pouvoir législatif, l'autorisation d'y souscrire. Jusqu'à ce moment, les autres Administrations de l'Union ne sont pas astreintes à payer une indemnité pour la perte, dans leurs services respectifs, d'envois recommandés à destination ou provenant desdits pays.

VI.

Il est intercalé entre les articles 9 et 10 un nouvel article ainsi conçu :

Article 9 *bis*.

Les objets de correspondance de toute nature sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les pays de l'Union qui consentent à se charger de ce service dans leurs relations réciproques.

Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont soumis à une taxe spéciale de remise à domicile : cette taxe est fixée à 30 centimes, et doit être acquittée complètement et à l'avance, par l'expéditeur, en sus du port ordinaire. Elle est acquise à l'Administration du pays d'origine.

Lorsque l'objet est destiné à une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l'Administration des postes destinataire peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par exprès dans son service interne, déduction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit ce complément.

Les objets exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance, sont distribués par les moyens ordinaires.

VII.

L'article 10 portera dorènavant la rédaction suivante :

Article 10.

Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union.

Les correspondances tombées en rebut ne donnent pas lieu à restitution des droits de transit revenant aux Administrations intermédiaires, pour le transport antérieur des dites correspondances.

VIII.

Les trois premiers alinéas de l'article 11 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

Il est interdit au public d'expédier par la voie de la poste :

1° Des lettres ou paquets contenant des pièces de monnaie ;

2° Des envois quelconque contenant des objets passibles de droits de douane ;

3° Des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des bijoux ou autres objets précieux, mais seulement dans le cas où leur insertion ou espédition serait défendue d'après la législation des pays intéressés.

IX.

L'article 13 est modifié comme suit :

Article 13.

Le service des lettres avec valeurs déclarées, et ceux des mandats de poste, des colis postaux, des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, etc., font l'objet d'arrangements particulier entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.

X.

La finale du dernier alinéa de l'article 14, à partir des mots : « pour les conditions de la remise des lettres par exprès », etc., est supprimée, et cet alinéa portera dorénavant :

Il est toutefois permis aux Administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres.

XI.

Le premier alinéa de l'article 15 reçoit la rédaction suivante :

La présente Convention ne porte point altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette Convention.

XII.

L'article 17 est modifié comme suit :

Article 17.

En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente Convention ou à la responsabilité d'une Administration en cas de perte d'un envoi recommandé, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des Administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire.

La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.

En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration également désintéressée dans le litige.

Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les Arrangements conclus en vertu de l'article 13 de la Convention

du 1er juin 1878, modifié par l'article 1er, chiffre IX, du présent Acte additionnel.

XIII.

Les 2e et 3e alinéas de l'article 20 porteront dorénavant:

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent article et des articles 2, 3, 4, 5, 5*bis*, 6, 6*bis*, 9 et 9*bis* précédents;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la Convention autres que celles des articles 2, 3, 4, 5, 5*bis*, 6, 6*bis*, 9, 9*bis* et 20.

Article 2.

1. — Le présent Acte additionnel entrera en vigueur le 1er avril 1886 et aura la même durée que la Convention conclue à Paris le 1er juin 1878.

2. — Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Lisbonne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Acte additionnel à Lisbonne, le vingt-et-un mars mil huit cent quatre-vingt-cinq.

Pour l'Italie: J. B. Tantesio.
Pour l'Allemagne: Sachse, Fritsch.
Pour les Etats-Unis d'Amerique: William T. Otto, Jas. S. Crawford.
Pour la République Argentine: F. P. Hansen.
Pour l'Autriche: Dewez, Varges.
Pour la Hongrie: Gervay.
Pour la Belgique: F. Gife.
Pour la Bolivie: Joaquin Caso.
Pour le Brésil: Luiz C. P. Guimaraes.
Pour la Bulgarie: R. Ivanoff.
Pour le Chili: M. Martinez.
Pour les Etats-Unis de Colombie: César Conto.
Pour la République de Costa Rica:
Pour le Danemark et les colonies danoises: Lund.
Pour la République dominicaine: P. Gomes da Silva.
Pour l'Egypte: W. F. Halton.
Pour l'Équateur: A. Flores.
Pour l'Espagne et les colonies espagnole: S. Alvarez Bugallal, A. Herce.
Pour la France: Laboulaye, A. Besnier.
Pour les colonies françaises: Laboulaye.
Pour la Grande-Bretagne et diverses colonies anglaises: S. A. Blackwood, H. Buxton Forman.
Pour le Canada: S. A. Blackwood, H. Buxton Forman.
Pour l'Inde britannique: H. E. M. James.
Pour la Grèce: Eugène Borel.
Pour le Guatémala: Je Carrera.
Pour la République de Haïti: Laboulaye, Ansault.
Pour le Royaume de Hawaï: Eugène Borel.
Pour la République du Honduras: Je Carrera.
Pour le Japon: Yasushi Nomura.
Pour la République de Libéria: Comte Senmarti.
Pour le Luxembourg: Ch. Rischard.
Pour le Mexique: L. Breton y Vedra.
Pour le Monténégro: Dewez, Varges.
Pour le Nicaragua: Manuel J. Alves Diniz.
Pour le Paraguay: F. A. Rebello.
Pour les Pays-Bas et les colonies néerlandaises: Hotstde B. Sweerts de Landas-Wyborgh.
Pour le Pérou:
Pour la Perse: N. Semino.
Pour le Portugal: Guilhermino Augusto de Barros, Ernesto Madeira Pinto.
Pour les colonies portugaises: Guilhermino Augusto de Barros.
Pour la Roumanie: Ion Ghika.
Pour la Russie: N. de Besack, Georges de Poggenpohl.
Pour le Salvador:
Pour la Serbie:
Pour le Royaume de Siam: Prisdang.
Pour la Suède: Wm Roos.
Pour la Norvège: Harald Asche.
Pour la Suisse: Ed. Höhn.
Pour la Turquie:
Pour l'Uruguay: Enrique Kubly.
Pour le Vénézuéla: J. L Pera Crespo.

Protocole final.

Au moment de procéder à la signature des Conventions arrêtées par le Congrès postal universel de Lisbonne, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qu' suit:

I.

Le Pérou, le Salvador, la Serbie et la Turquie, qui font partie de l'Union postale, ne s'étant pas fait représenter au Congrès, le protocole leur reste ouvert pour adhérer aux Conventions qui y ont été conclues ou seulement à l'une ou l'autre d'entre elles. Il en est de même à l'égard de la République de Costa-Rica, dont le représentant n'assiste pas à la séance dans laquelle ces Actes seront signés.

II.

Les colonies britanniques de l'Australie et les colonies britanniques du Cap et de Natal seront admises à adhérer à ces Conventions, ou à l'une ou l'autre d'entre elles, et le protocole leur reste ouvert à cet effet.

III.

Le protocole demeure ouvert en faveur des pays dont les représentants n'ont signé aujourd'hui que la Convention principale, ou un certain nombre seulement des Conventions arrêtés par le Congrès, à l'effet de leur permettre d'adhérer aux autres Conventions signées ce jour, ou à l'une ou l'autre d'entre elles.

IV.

Les adhésions prévues aux articles I, II et III ci-dessus devront être notifiées au Gouvernement portugais, par les Gouvernements respectifs, en la forme diplomatique. Le délai qui leur est accordé pour cette notification expirera le 1er février 1886.

V.

Les représentantes des pays qui n'ont pas adhéré jusqu'ici à l'une ou l'autre des Conventions ci-après, savoir:

La Convention du 1er juin 1878;

L'Arrangement, en date du 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées;

L'Arrangement du 4 juin 1878, concernant l'échange des mandats de poste;

La Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur;

ayant été admis à participer aux Actes additionnels modifiant et complétant ces Conventions et Arrangements, leur signature au pied de l'un ou l'autre de ces Actes additionnels implique de leur part, sous réserve de ratification, adhésion, au nom de leur pays, à la Convention ou à l'Arrangement auquel cet Acte additionnel se rapporte, et ce, à partir de la date de l'entrée en vigueur de ce dernier.

VI.

Dans le cas où une ou plusieurs des Parties contractantes aux Conventions postales signées aujourd'hui à Lisbonne, ne ratifieraient pas l'une ou l'autre de ces Conventions, cette Convention n'en sera pas moins valable pour les Etats qui l'auront ratifiée.

En foi di quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous on dressé le présent protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans la texte même des Conventions auxquelles il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui re-

stera déposé aux Archives du Gouvernement portugais et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Lisbonne, le vingt et un mars mil huit cent quatre-vingt-cinq.

Pour l'Italie : J. B. Tantesio.
Pour l'Allemagne : Sachse, Fritsch.
Pour les Etats-Unis d'Amerique : William T. Otto, Jas. S. Crawford.
Pour la République Argentine : F. P. Hansen.
Pour l'Autriche : Dewez, Varges.
Pour la Hongrie : Gervay.
Pour la Belgique : F. Gife.
Pour la Bolivie ; Joaquin Caso.
Pour le Brésil : Luiz C. P. Guimaraes.
Pour la Bulgarie : R. Ivanoff.
Pour le Chili : M. Martinez.
Pour les Etats-Unis de Colombie : César Conto.
Pour la République de Costa-Rica :
Pour le Danemark et les colonies danoises : Lund.
Pour la République dominicaine : P. Gomes da Silva.
Pour l'Egypte : W. F. Halton.
Pour l'Equateur : A. Flores.
Pour l'Espagne et les colonies espagnoles : S. Alvarez Bugallal, A. Herce.
Pour la France : Laboulaye, A. Besnier.
Pour les colonies françaises : Laboulaye.
Pour la Grande-Bretagne et diverses colonies anglaises : S. A. Blackwood, H. Buxton Forman.
Pour le Canada : S. A. Blackwood, H. Buxton Forman.
Pour l'Inde britannique : H. E. M. James.
Pour la Grèce. Eugène Borel.
Pour le Guatemala : J[e] Carrera.
Pour la République de Haïti : Laboulaye, Ansault.
Pour le Royaume de Hawaï : Eugène Borel.
Pour la République du Honduras : J[e] Carrera.
Pour le Japon : Yasushi Nomura.
Pour la République de Libéria : Comte Senmarti.
Pour le Luxemburg : Ch. Rischard.
Pour le Mexique : L. Breton y Vedra.
Pour le Monténégro : Dewez, Varges.
Pour le Nicaragua : Manuel J. Alves Diniz.
Pour le Paraguay : F. A. Rebello.
Pour les Pay-Bas et les colonies néerlandaises : Hofstede, B. Sweerts de Landas-Wyborgh.
Pour le Pérou :
Pour la Perse : N. Semino.
Pour le Portugal : Guilhermino Augusto de Barros, Ernesto Madeira Pinto.
Pour les colonies portugaises : Guilhermino Augusto de Barros.
Pour la Roumanie : Ion Ghika.
Pour la Russie : N. de Besack, Georges de Poggenpohl.
Pour le Salvador :
Pour la Serbie :
Pour le Royaume de Siam : Prisdang.
Pour la Suède : W[m] Ross.
Pour la Norvège : Harald Asche.
Pour la Suisse : Ed. Höhn.
Pour la Turquie :
Pour l'Uruguay : Enrique Kubly.
Pour le Vénézuéla : J. L. Per[a] Crespo.

Acte additionnel *de Lisbonne à la Convention du 3 novembre 1880 concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur conclu entre :*

L'Italie, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les Antilles Danoises, la République Dominicaine, l'Égypte, l'Espagne, la France, les Colonies Françaises, la Grèce, le Luxembourg, le Monténégro, le Paraguay, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Serbie, la Suède et norvège, la Suisse, la Turquie, l'Uruguay et le Vénézuéla.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis en Congrès à Lisbonne,

en vertu de l'article 16 de la Convention conclue le 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur,

ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel suivant :

Article premier.

La Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, est modifiée comme suit :

I.

L'article 1[er] est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier.

I. — Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, de l'un des pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des colis avec ou sans valeur déclarée, jusqu'à concurrence de 5 kilogrammes. Ces colis peuvent être grevés de remboursement jusqu'au montant de 500 francs.

Toutefois, chaque pays peut, à son gré :

a. limiter à 3 kilogrammes le poids de colis à admettre dans son service ;

b. ne pas se charger des colis avec déclaration de valeur, des colis grevés de remboursement, ni des colis encombrants.

Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite supérieure de la déclaration de valeur, laquelle ne peut, en aucun cas, descendre au-dessous de 500 francs.

Dans les relations entre deux ou plusieurs pays qui ont adopté des maxima différents, c'est la limite la plus basse qui doit être réciproquement observée.

2. — Le Règlement d'exécution détermine les autres conditions auxquelles les colis sont admis au transport, et définit notamment les colis qui doivent être considérés comme encombrants.

II.

Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 3, comme paragraphes 3 et 4 :

3. — Pour les colis encombrants, les bonifications fixées par les paragraphes 1 et 2 précédents sont augmentées de 50 pour cent.

4. — Indépendamment de ces frais de transit, l'Administration du pays d'origine est redevable, à titre de droit d'assurance pour les colis avec valeur déclarée, envers chacune des Administrations participant au transit territorial ou maritime avec responsabilité, d'un droit proportionnel égal à celui perçu pour les lettres avec valeurs déclarées.

III.

a. Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 5, comme paragraphes 2, 3 et 4 :

2. — Les colis encombrants sont soumis à une taxe additionnelle 50 pour cent, qui est arrondie, s'il y a lieu, par 5 centimes.

3. — Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté un droit d'assurance égal à celui qui est perçu, pour les lettres avec valeurs déclarées.

4. — Il est perçu, sur l'expéditeur d'un colis grevé de remboursement, un droit spécial qui ne peut pas dépasser 2 pour cent de la somme à encaisser.

L'Administration du pays d'origine a la faculté de percevoir au minimum 20 centimes et d'arrondir les fractions par 5 centimes.

Ce droit est partagé par moitié entre l'Office du pays d'origine et celui du pays de destination.

b. Les paragraphes 2 et 3 du même article sont supprimés et emplacés par les paragraphes 5 et 6 suivants:

5. — Comme mesure de transition, chacun des pays contractants a la faculté d'appliquer, aux colis postaux provenant ou à destination de ses bureaux, une surtaxe de 25 centimes par colis.

Exceptionnellement, cette surtaxe est élevée à 75 centimes pour la République Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay, la Perse, la Suéde et le Vénézuéla.

6. — Le transport entre la France continentale d'une part, l'Algérie et la Corse de l'autre, donne également lieu à une surtaxe de 25 centimes par colis.

c. La disposition suivante est ajoutée à l'article 5, comme paragraphe 7:

7. — L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum. Ce droit est acquis en entier à l'Administration du pays d'origine.

IV.

L'article 6 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

Article 6.

L'Office expéditeur bonifie pour chaque colis:

a. A l'Office destinataire, 50 centimes, avec addition, s'il y a lieu, des surtaxes prévues aux paragraphes 2, 5 et 6 de l'article 5 précédent, de la moitié du droit de remboursement prévu au paragraphe 4 de cet article, et d'un droit de 5 centimes pour chaque 200 francs ou fraction de 200 francs de valeur déclarée.

b. Eventuellement, à chaque Office intermédiaire, les droits fixés par l'article 3.

V.

L'article 9 est complété comme suit:

Article 9.

La réexpédition, d'un pays sur un autre, des colis postaux, par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par l'article 5, à la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres acquittés.

VI.

L'article 10 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

Article 10.

1. — Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant, soit des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres. Il est également interdit d'expédier des espèces monnayées, des matières d'or et d'argent et d'autres objets précieux, dans les colis sans valeur déclarée à destination des pays qui admettent la déclaration de valeur.

2. — Dans le cas où un colis tombant sous l'une de ces prohibitions est livré par l'une des Administrations de l'Union à une autre Administration de l'Union, celle-ci procède de la manière et dans les ormes prévues par sa législation et par ses règlements intérieurs.

VII.

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 11 sont remplacés par les dispositions suivantes:

1. — Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été perdu, spolié ou avarié, l'expéditeur et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire, a droit, à une indemnité correspondant au montant réel de la perte ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser, pour les colis ordinaires, 25 francs, et pour les colis avec valeur déclarée le montant de cette valeur. Toutefois, pour les Administrations qui ont adopté la limite de 3 kilgrammes, l'indemnité, pour les colis sans valeur déclarée, ne peut pas excéder 15 francs.

L'expéditeur d'un colis perdu a, en outre, droit à la restitution des frais d'expédition.

2. — L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette Administration le recours contre l'Administration responsable, c'est-à-dire contre l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte, spoliation ou avarie a eu lieu.

VIII.

Les dispositions suivantes sont intercalées, comme articles 11 *bis* et 11 *ter*, entre les articles 11 et 12:

Article 11 *bis*.

Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieure à la valeur réelle du contenu d'un colis est interdite. En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à une indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.

Article 11 *ter*.

Chaque Administration peut, dans des circostances extraordinaires qui sont de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des colis postaux d'une manière générale ou partielle, à la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'Administration ou aux Administrations intéressées.

IX.

Au paragraphe 2 de l'article 14, le terme de six mois est substitué au terme de quatre mois.

X.

Les nouveaux articles 11 *bis* et 11 *ter*, sont intercalés au paragraphe 2, lettre *a*, de l'article 17 actuel, entre les chiffres 11 et 16.

Article 2.

1. Le présent Acte additionnel sera mis à exécution le 1er avril 1886.

2. Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Lisbonne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte additionnel à Lisbonne, le vingt et un mars mil huit cent quatre-vingt-cinq.

Pour l'Italie: J. B. Tantesio.
Pour l'Allemagne: Sachse, Fritsch.
Pour la République Argentine: F. P. Hanson.
Pour l'Autriche: Dewez, Varges.
Pour la Hongrie: Gervay.
Pour la Belgique: F. Gife.
Pour le Brésil: Luiz C. P. Guimaraes.
Pour la Bulgarie: R Ivanoff.
Pour le Chili: M. Martinez.
Pour le Danemark et les colonies danoises: Lund.
Pour la République dominicaine:
Pour l'Egypte: W. F. Halton.
Pour l'Espagne et les colonies espagnoles: S. Alvarez Bugallal. A. Herce.
Pour la France: Laboulaye, A. Besnier.
Pour les colonies françaises: Laboulaye.
Pour la Grèce: Eugène Borel.
Pour le Luxembourg: Ch. Rischard.
Pour le Monténégro: Dewez, Varges.
Pour le Paraguay: F. A. Rebello.
Pour les Pays-Bas et les colonies néerlandaises: Hofstede, B. Sweerts de Landas Wyborgh.
Pour la Perse:
Pour le Portugal: Guilhermino Augusto de Barros, Ernesto Madeira Pinto.

Pour les colonies portugaises: Guilhermino Augusto de Barros.
Pour la Roumanie:
Pour la Serbie:
Pour la Suède: Wm Roos.
Pour la Norvège: Harald Hasche.
Pour la Suisse: Ed. Höhn.
Pour la Turquie:
Pour le Vénézuéla: J. L. Pera Crespo.
Pour l'Uruguay: Enrique Kubly.

Acte additionnel *de Lisbonne à la Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux*

Protocole final

Au moment de procéder à la signature de l'Acte additionnel conclu à la date de ce jour, relativement à l'échange des colis postaux, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Tout pays où la poste ne se charge pas actuellement du transport des petits colis et qui adhère à la Convention et à l'Acte additionnel susmentionnés, aura la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra en même temps limiter ce service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

L'Administration postale de ce pays devra s'entendre avec les entreprises de chemins de fer et de navigation, pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de la Convention et de l'Acte additionnel, spécialement pour organiser le service d'échange à la frontière.

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les Administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérés dans la Convention et dans l'Acte additionnel, et ils l'ont signé sur un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement portugais et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Lisbonne, le vingt et un mars mil huit cent quatre-vingt-cinq.

Pour l'Italie: J. B. Tantesio.
Pour l'Allemagne: Sachse, Fritsch.
Pour la République argentine: F. P. Hansen.
Pour l'Autriche: Dewez. Varges.
Pour la Hongrie: Gervay.
Pour la Belgique: F. Gife.
Pour le Brésil: Luiz C. P. Guimaraes.
Pour la Bulgarie: R. Ivanoff.
Pour le Chili: M. Martinez.
Pour le Danemark et les colonies danoises: Lund.
Pour la République dominicaine:
Pour l'Egypte: W. F. Halton.
Pour l'Espagne et les colonies espagnoles: S. Alvarez Bugallal. A. Herce.
Pour la France: Laboulaye. A. Besnier.
Pour les colonies françaises: Laboulaye.
Pour la Grèce: Eugène Borel.
Pour le Luxembourg: Ch. Rischard.
Pour le Monténégro: Dewez, Vargez.
Pour le Paraguay: F. A. Rebello.
Pour les Pays-Bas et les colonies néerlandaises: Hofstede, B. Sweerts de Landas-Wyborgh.
Pour la Perse:
Pour le Portugal: Guilhermino Augusto de Barros, Ernesto Madeira Pinto.
Pour les colonies portugaises: Guilhermino Augusto de Barros.
Pour la Roumanie:
Pour la Serbie:
Pour la Suède: Wm Röos.
Pour la Norvège: Harald Asche.
Pour la Suisse: Ed. Höhn.
Pour la Turquie:
Pour le Vénézuéla: J. L. Pera Crespo.
Pour l'Uruguay: Enrique Kubly.

Arrangement *concernant le service des recouvrements conclu entre:*

L'Italie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Égypte, la France, la République de Libéria, le Luxembourg, le Portugal, les Colonies Portugaises, la Roumanie et la Suisse.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus dénommés, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

Article premier.

L'échange des valeurs à recouvrer par la poste entre ceux des pays contractants qui conviennent de se charger réciproquement de ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement.

Article 2.

1. — Sont admis à l'encaissement les quittances, factures, billets à ordre, traites et généralement toutes les valeurs commerciales ou autres, payables sans frais, et dont le montant n'excède pas, par envoi, 1000 francs effectifs ou une somme équivalente dans la monnaie de chaque pays. Les Administrations des postes de deux pays correspondants peuvent, d'un commun accord, adopter un maximum plus élevé.

2. — Les Administrations des postes des pays contractants peuvent également se charger de faire protester les effets de commerce et prendre, d'un commun accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.

Article 3.

Le montant des valeurs à recouvrer par la poste doit être exprimé en monnaie du pays chargé du recouvrement.

Article 4.

1. — L'envoi des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée, adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds.

2. — Le même envoi peut contenir plusieurs valeurs recouvrables par un même bureau de poste sur des débiteurs différents, au profit d'une même personne.

Article 5.

1. — La taxe d'un envoi fait en conformité de l'article 4 précédent est celle d'une lettre recommandée du poids de cet envoi. Cette taxe appartient en entier à l'Administration des postes du pays d'origine.

2. — Un récépissé de l'envoi est remis gratuitement à l'intéressé, au moment du dépôt.

Article 6.

Il n'est pas admis de payement partiel. Chaque valeur doit être payée intégralement et en une seule fois, sinon, elle est tenue comme refusée.

Article 7

1. — L'Administration des postes chargée de l'encaissement prélève, sur le montant de chaque valeur encaissée, une rétribution de 10 centimes ou l'équivalent dans la monnaie du pays de destination.

2. — Le produit de cette rétribution ne donne lieu à aucun décompte entre les Administrations intéressées.

Article 8.

Dans les relations qui comportent actuellement la perception d'un droit d'encaissement supérieur à celui fixé par l'article précédent, les Administrations intéressées ont la faculté de conserver provisoirement le droit en vigueur, pourvu que, dans ces mêmes relations, la taxe de dépôt prévue à l'article 5 soit limitée à un droit fixe de 25 centimes.

Article 9.

1. — La somme recouvrée, après déduction:

a. de la rétribution fixée à l'article 7, ou à l'article 8, suivant le cas;

b. de la taxe ordinaire des mandats de postes, et

c. s'il y a lieu, des droits fiscaux appliqués aux valeurs,

est convertie, par le bureau qui a fait le recouvrement, en un mandat de poste au profit du déposant. Ce mandat lui est envoyé sans frais.

2. — Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées sont renvoyées au bureau de dépôt en franchise de port et sans être grevées d'un droit quelconque. L'Administration des postes chargée du recouvrement n'est tenue à aucune mesure conservatoire, ou constatation de nature quelconque du non-payement.

Article 10.

1. — Les dispositions de l'Arrangement concernant l'échange des mandats de poste sont applicables, en tout ce qui n'est pas contraire au présent Arrangement, aux mandats de poste délivrés en vertu de l'article 9 précédent, pour la liquidation des valeurs recouvrées par la poste.

2. Ces mandats sont admis jusqu'au maximum fixé en vertu du premier paragraphe de l'article 2.

Article 11.

1. — Sauf le cas de force majeure, en cas de perte d'une lettre recommandée contenant des effets à recouvrer, il est payé au déposant une indemnité de 50 francs dans les conditions déterminées par la Convention principale. La réserve contenue au dernier alinéa de l'article 6*bis* de cette Convention n'est toutefois pas applicable aux envois de recouvrements.

2. — En cas de perte de sommes encaissées, l'Administration au service de laquelle la perte est attribuable, est tenue au remboursement intégral des sommes perdues.

Article 12.

Les Administrations ne sont tenues à aucune responsabilité du chef de retards dans la transmission, soit des lettres recommandées contenant les valeurs à recouvrer, soit de ces valeurs elles-mêmes ou des mandats de payement.

Article 13.

Les stipulations du présent Arrangement ne portent pas restriction au droit des parties contractantes, de maintenir et de conclure des arrangements speciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue d'améliorer le service des recouvrements internationaux.

Article 14.

En outre, le présent Arrangement ne porte pas atteinte à la législation intérieure des pays contractants, dans tout ce qui n'est pas prévu par cet Arrangement.

Article 15.

1. — Il est entendu qu'à défaut de dispositions formelles du présent Arrangement, chaque Administration a la faculté d'appliquer les dispositions régissant la matière dans son service intérieur.

2. — Il est toutefois formellement interdit de percevoir, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de destination, une taxe ou rétribution quelconque autre que celles qui sont prévues par le présent Arrangement.

Article 16.

Chaque Administration peut, dans des circonstances extraordinaires de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des recouvrements, d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par voie télégraphique, à l'Administration ou aux Administrations intéressées.

Article 17.

1. — Les Administrations des postes des pays contractants admettent au service des recouvrements tous les bureaux chargés du service des mandats de poste internationaux.

2. — Elles règlent, d'un commun accord, le mode du dépôt et de l'envoi des valeurs à recouvrer, ainsi que toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent Arrangement.

Article 18.

Les Etats de l'Union qui n'ont point pris part au présent Arrangement, seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par la Convention principale en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.

Article 19.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues par la Convention principale, toute Administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermediaire du Bureau international, des propositions concernant le service des recouvrements. Mais pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir:

1. L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 du présent Arrangement;

2. Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des l'article 17;

3. La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement.

2. — Les resolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme prévue par la Convention principale.

Article 20.

1. — Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er avril 1886.

2. — Il aura la même durée que la Convention principale, sans préjudice du droit réservée a chaque pays, de se retirer de cet Arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse. Pendant cette dernière année, l'Arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration dudit terme.

3. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent Arrangement, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers Gouvernements ou Administrations des Parties contractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du présent Arrangement, le tout sans préjudice des droits réservés par l'article 13.

4. — Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Lisbonne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus dénommés ont signé le présent Arrangement à Lisbonne, le vingt et un mars mil huit cent quatre-vingt-cinq.

Pour l'Italie: J. B. Tantesio.

Pour l'Allemagne: Sachse, Fritsch.

Pour l'Autriche: Dewez, Varges.

Pour la Hongrie: Gervay.

Pour la Belgique: F. Gife.

Pour l'Egypte: W. F. Halton.

Pour la France: Laboulaye, A. Besnier.

Pour le Luxembourg: Ch. Rischard.
Pour le Portugal: Guilhermino Augusto de Barros, Ernesto Madeira Pinto.
Pour les colonies portugaises: Guilhermino Augusto de Barros.
Pour la Roumanie: Jon Ghika.
Pour la Suisse: Ed. Höhn.
Pour la République de Libéria: Compte Senmarti.

ARRANGEMENT *concernant l'introduction des livrets d'identité dans le trafic postal international conclu entre:*

L'Italie, la République Argentine, la Bulgarie, l'Egypte, le Luxembourg, le Méxique, le Paraguay, le Portugal, la Roumanie, la Suisse, l'Uruguay et le Vénézuéla.

Les Gouvernements des pays signataires du présent Arrangement, désirant aplanir, autant que possible, les difficultés qu'éprouve le public à se faire remettre, dans le ressort de l'Union postale universelles, les envois postaux ou le montant des mandats de poste, et usant de la faculté qui leur est réservée par l'article 14 de la Convention conclue à Paris le premier juin 1878,

Les soussignés, munis à cet effet de pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

Les Administrations postales des pays contractants peuvent délivrer, aux personnes qui en font la demande, des livrets d'identité aux conditions indiquées dans le présent Arrangement.

La disposition qui précède ne porte pas restriction au droit du public, de justifier de son identité au moyen de tous autres modes de preuves admis par les lois ou règlements concernant le service intérieur du pays destinataire.

Article 2.

Le livret d'identité doit être conforme au modèle joint au présent Arrangement.

Chaque livret porte une couverture de couleur verte, et se compose d'un feuillet portant les indications personnelles du titulaire, et de cinq feuillets à quittance.

La couverture porte *au recto*, en langue du pays d'origine, le titre suivant:

UNION POSTALE UNIVERSELLE

LIVRET D'IDENTITÉ

—

Numéro . . . . .

Au *verso* de la couverture, la carte-photographie du titulaire, revêtue de sa signature, est attachée au moyen d'un ruban dont les deux bouts, ramenés sur la photographie, y sont fixés à l'aide du cachet officiel à la cire, sans préjudice de tous autres moyens que les Administrations pourront admettre ultérieurement d'un commun accord.

Au bas de la photographie est inscrite la declaration suivante:

Les Administrations des Postes sont dégagées de toute responsabilité en cas de perte du présent livret.

Le feuillet contenant les indications personnelles du titulaire porte les mentions suivantes:

Au recto:

Administration des Postes de . . . . .
Livret d'identité n° . . . . .
Valable du . . . . . au . . . . .

Le soussigné déclare que la signature ci-dessous et sur la photographie ci-contre a été apposée de sa propre main par M. (prénom, nom, âge, profession et domicile), *dont il a dûment constaté l'identité.*

En foi de quot le présent livret lui a été délivré, pour valoir pendant un an à partir de la date de la présente déclaration.

A . . . . . le . . . . . 188 .
Signature du titulaire . . . . .
Signature du fonctionnaire . . . . .

Au verso:

La description du signalement du titulaire et une case destinée à l'apposition du *Visa pour date.*

Chaque feuillet à quittance se compose de deux souches et de deux quittances.

Chaque souche porte l'inscription:

Coupon n° . . . . . Le . . . . . 188 .

J'ai { *retiré* ou *encaissé* } *au bureau de la poste..... un* { *envoi* ou *mandat* } . . . . .

Signature du titulaire . . . . .

La souche est réunie à la quittance par un frise transversale portant les mots:

Union postale universelle. *Livret d'identité.*

Entre les mots « universelle » et « Livret » est réservé un espace pour l'application du timbre sec de l'Office d'émission.

Au *recto* de la quittance figure la mention suivante:

Sur la présentation de ce livret et contre la remise de cette quittance, les bureaux de poste des pays contractants sont tenus de livrer à son titulaire tout envoi postal sujet à décharge, et de lui payer tout mandat à son adresse, si la signature apposée sur la souche et sur la quittance est reconnue identique à celle ci-devant.

Au *verso* de la souche figure la déclaration suivante:

Les coupons doivent être détachés de la souche l'un après l'autre, dans l'ordre de la pagination. Le bureau de poste qui reçoit le dernier coupon retient la souche.

Au *verso* de la quittance figure la déclaration suivante:

Sur la présentation de ce coupon a été remis l'envoi postal n° . . . . .

ou:

payé le mandat de poste . . . . . originaire du bureau de poste de . . . . .

Signature du destinataire . . . . .
Signature de l'employé des postes . . . . .

Les feuillets des livrets dûment numérotés sont reliés à la couverture par un ruban aux couleurs nationales du pays d'origine, et les deux bouts de ce ruban sont fixés par un cachet officiel à la cire, sur la partie finale intérieure de la couverture.

Article 3.

Les formules des livrets d'identité sont rédigées dans la langue du pays qui les émet.

A la suite du dernier feuillet de quittances est intercalée une instruction sommaire reproduite dans la langue de chacun des pays qui adhèrent à l'Arrangement, dans le but de fournir aux bureaux les explications essentielles à l'exécution de cette branche du service.

Article 4.

1. — Les Administrations des postes des pays contractants désignent, chacune pour ce qui la concerne, les fonctiannaires qui doivent délivrer les livrets d'identité

2. — Elles déterminent également, chacune pour ce qui la concerne, quels sont les documents propres à la justification de l'identité

des requérants, lorsque ceux-ci ne sont pas personnellement connus des fonctionnaires appelés à délivrer les livrets d'identité.

Article 5.

Les envois ordinaires sont délivrés aux titulaires des livrets contre la seule présentation de ceux-ci.

Les envois à distribuer contre reçu ou quittance ne sont délivrés, et les payements des mandats de poste ne sont fait, aux destinataires porteurs d'un livret, que contre remise de quittances détachées du livret et dûment signées.

Article 6.

Les envois postaux et le montant des mandats doivent être remis aux titulaires des livrets en personne.

Ils peuvent toutefois être remis à un tiers dûment autorisé, contre production du livret, s'il s'agit d'envois postaux ordinaires, et contre remise de quittances signées par le titulaire et détachées du livret, dans les autres cas; mais le bureau destinataire est autorisé à ne délivrer les envois à un tiers-porteur, et à ne lui payer le montant d'un mandat de poste que contre un acquit, dûment motivé, donné par celui-ci.

Article 7.

Les lois ou réglements du pays destinataire déterminent les envois postaux qui sont considérés comme envois ordinaires, ainsi que ceux qui ne peuvent être remis que contre reçus ou quittances spéciales.

Article 8.

Le prix du livret d'identité est fixé à un franc, non compris le coût de la cartephotographie, qui doit être remise au bureau de poste par la personne qui demande un livret d'identité.

Les quittances remines au bureau de poste destinataire ne peuvent être frappées, à la charge du titulaire du livret, d'une taxe quelconque.

Article 9.

Chaque Administration garde en entier les sommes qu'elle a perçues en exécution de l'article qui précède.

Article 10.

Les quittances du livret d'identité sont détachées de la souche l'une après l'autre et en suivant rigoureusement l'ordre de la pagination.

Article 11.

1. — Les livrets d'identité sont valables pendant un an à partir du jour de la remise aux titulaires.

2. — A' l'expiration de ce délai, il peuvent être l'objet d'un visa pour date qui leur donne une nouvelle durée de validité pour un an.

Article 12.

Le bureau de poste qui reçoit la derniére quittance d'un livret d'identité, doit en retenir la souche et provoquer au profit du titulaire, s'il le demande, la délivrance, par son Administration, d'un nouveau livret, sans exiger d'autres preuves d'identité.

Article 13.

Les Administrations des postes des pays contractants sont dégagées de tout responsabilité, dès que le payement d'un mandat ou la livraison d'un envoi postal a eu lieu contre la remise d'une quittance détachée du livret d'identité et signée par le titulaire.

Article 14.

En cas de perte d'un livret, le titulaire est tenu de signaler ce fait :

1° Au bureau de poste de la localité où il se trouve, ou au bureau de poste le plus proche;

2° A' l'Office qui a émis le livret.

Dans tous les cas, il demeure responsable des conséquences de la perte de son livret.

Article 15.

Sur la dénonciation à lui faite, le bureau de poste précité refuse provisoirement toute remise d'un envoi postal ou tout payement d'un mandat qui lui serait réclamé au moyen du livret perdu.

Article 16.

Il appartient à l'Administration du pays d'émission de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'annulation du livret perdu, d'après les renseignements fournis par le titulaire.

Article 17.

Les Administrations des pays contractants se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, la liste de ceux de leurs bureaux respectifs qu'elles autorisent à délivrer des livrets d'identité.

Article 18.

Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent Arrangement, seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'article 18 de la Convention du 1er juin 1878 concernant les adhésions à l'Union postale universelle.

Article 19.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'article 19 de la Convention du 1er juin 1878, toute Administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant le service des livrets d'identité. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir :

1. L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des articles 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19 et 20 du présent Arrangement :

2. Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des autres articles;

3. La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement.

2. — Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée au dernier alinéa de l'article 20 de la Convention du 1er juin 1878.

Article 20.

1. — Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er avril 1886.

2. — Il aura la même durée que la Convention du 1er juin 1878, sans préjudice du droit, réservé à chaque pays, de se retirer de cet Arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.

3. Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Lisbonne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le present Arrangement à Lisbonne, le vingt et un mars mil huit cent quatre-vingt cinq.

Pour l'Italie : J. B. Tantesio.
Pour la République Argentine : F. P. Hansen.
Pour la Bulgarie : R. Ivanoff.
Pour l'Egypte : W. F. Halton.
Pour le Luxembourg : Ch. Rischard.
Pour le Mexique :
Ponr le Paraguay : F. A. Rebello.
Pour le Portugal : Guilhermino Augusto de Barros, Ernesto Madeira Pinto.
Pour la Roumanie : Jon Ghika.
Pour la Suisse : Ed. Höhn.
Pour l'Uruguay : Enrique Kubly.
Pour le Vénézuéla :

— 1 —

UNION POSTALE UNIVERSELLE

LIVRET D'IDENTITÉ

N.° ____________

(*Recto* - color verde - della copertina).

— 2 —

Place réservé à la photographie du titulaire

Signature du titulaire

Les Administration des postes sont dégagées de toute responsabilité en cas de perte du présent livret.

(*Verso* - bianco - della copertina).

— 3 —

ADMINISTRATION DES POSTES D____________________

Livret d'identité N.°________

*valable du*____________________*au*____________________

Le soussigné déclare que la signature figurant ci-dessous et sur la photographie ci-contre a été apposée de sa propre main par

(1) ______________________________

(2) ______________________________

(3) ______________________________

(4) ______________________________

dont il a dûment constaté l'identité.

En foi de quoi, le présent livret lui a été délivré pour valoir pendant un an, à partir de la date de la présente.

*A*________________ *le*________________ *18*______

Signature du titulaire______________________________

Signature du fonctionnaire______________________________

(1) Prénom et nom. (2) Age. (3) Profession. (4) Domicile.

(Voir au dos le signalement).

(*Recto* della pagina).

— 4 —

SIGNALEMENT

1. *Taille m.* ______________________________
2. *Front*______________________________
3. *Yeux*______________________________
4. *Nez*______________________________
5. *Menton* ______________________________
6. *Bouche*______________________________
7. *Teint*______________________________
8. *Cheveux* ______________________________
9. *Marques particulières*______________________________

VISA POUR DATE

(*Verso* della pagina).

— 5 —

*Ce*______________ 188 **Coupon N. 1.**

J'ai { *retiré* ou *encaissé* } *au bureau de poste de*________

un { *envoi* ou *mandat* } ________

SIGNATURE DU TITULAIRE ________

UNION POSTALE UNIVERSELLE. LIVRET D'IDENTITÉ.

Sur la présentation de ce livret et contre la remise de cette quittance, les bureaux de poste des pays contractants sont tenus de livrer à son titulaire tout envoi postal demandé et sujet à décharge, et de lui payer tout mandat à son adresse, si la signature apposée sur la souche et sur la quittance est reconnue identique à celle-ci-devant.

*Ce*______________ 188 **Coupon N. 2.**

J'ai { *retiré* ou *encaissé* } *au bureau de poste de*________

un { *envoi* ou *mandat* } ________

SIGNATURE DU TITULAIRE ________

UNION POSTALE UNIVERSELLE. LIVRET D'IDENTITÉ.

Sur la présentation de ce livret et contre la remise de cette quittance, les bureaux de poste des pays contractants sont tenus de livrer à son titulaire tout envoi postal demandé et sujet à décharge, et de lui payer tout mandat à son adresse, si la signature apposée sur la souche et sur la quittance est reconnue identique à celle ci-devant.

(*Recto* della pagina).

— 6 —

Les coupons doivent être détachés de la souche l'un après l'autre dans l'ordre de la pagination.

Le bureau de poste qui reçoit le dernier coupon retient la souche.

UNION POSTALE UNIVERSELLE. LIVRET D'IDENTITÉ.

Sur la présentation de ce coupon, a été remis l'envoi postal ou *payé le mandat de poste* } *N.* ____ *originaire du bureau de poste de* ________

SIGNATURE DU DESTINATAIRE ________

SIGNATURE DE L'EMPLOYÉ DE POSTE DU BUREAU DE DESTINATION ________

Les coupons doivent être détachés de la souche l'un après l'autre dans l'ordre de la pagination.

Le bureau de poste qui reçoit le dernier coupon retient la souche.

UNION POSTALE UNIVERSELLE. LIVRET D'IDENTITÉ.

Sur la présentation de ce coupon, a été remis l'envoi postal ou *payé le mandat de poste* } *N.* ____ *originaire du bureau de poste de* ________

SIGNATURE DU DESTINATAIRE ________

SIGNATURE DE L'EMPLOYÉ DE POSTE DU BUREAU DE DESTINATION ________

(*Verso* della pagina).

Seguono altre 8 facciate identiche alle presenti).

— 17 —

ITALIA, EGITTO E SVIZZERA

Prima di consegnare una lettera raccomandata od assicurata od un pacco postale e prima di pagare un vaglia, l'impiegato di posta deve accertarsi che la fotografia rassomigli all'esibitore del libretto e che la firma apposta alla cedoletta per ricevuta sia uguale a quella fatta sulle pagine 2 e 3.

La responsabilità dell' Amministrazione postale cessa allorquando un oggetto è stato consegnato od un vaglia è stato pagato mediante consegna di una cedoletta firmata.

ÉGYPTE, LUXEMBOURG ET SUISSE

Avant de délivrer une lettre recommandée ou avec valeur déclarée, ou un colis postal, et avant de payer un mandat, l'employé de la Poste doit s'assurer que la photographie reproduit les traits du porteur du livret et que la signature apposée sur le coupon pour reçu est la même que celle qui se trouve aux pages 2 et 3. La responsabilité de l'Administration postale est dégagé dès qu'un objet a été délivré ou une valeur payée contre un coupon dûment signé.

(Lo stesso avviso è ripetuto, nelle susseguenti pagine del libretto, in lingua tedesca, portoghese, rumena e spagnuola).

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con RR. decreti del 20 dicembre 1885:

Carasso Luigi e Bersanino Giuseppe, giudici supplenti del tribunale di commercio di Torino, sono confermati in carica pel triennio 1886-88.

Griva Giuseppe, Gerardi Giovanni e Ajello Placido, commercianti, sono nominati giudici supplenti del tribunale di commercio di Torino pel triennio 1886-88.

Balestrino Carlo, Goss Bartolomeo, Dellepiane Emilio e Rossi Giacomo, giudici ordinari del tribunale di commercio di Genova, sono confermati nella stessa carica pel triennio 1886-88

Rossi Giovanni, Ricca Domenico, Canale Gaetano, Malfettani Francesco e Carpaneto Giuseppe, giudici supplenti del tribunale di commermercio di Genova, sono confermati nella stessa carica pel triennio 1886-88.

Bancalari Giovanni Battista, giudice ordinario del tribunale di commercio di Chiavari, è confermato nella stessa carica pel triennio 1886-88.

Dall'Orso Sebastiano, giudice supplente del tribunale di commercio di Chiavari, è nominato giudice ordinario dello stesso tribunale di commercio pel triennio 1886-88.

Raggio Francesco Matteo, commerciante, è nominato giudice supplente del tribunale di commercio di Chiavari pel triennio 1886-88.

Acquarone Giuseppe, presidente del tribunale di commercio di Savona, è confermato in carica pel triennio 1886-88.

Musso Giuseppe e Nervi Domenico, giudici supplenti del tribunale di commercio di Savona, sono confermati in carica pel triennio 1886-88.

Fabre Leonardo, commerciante, è nominato giudice ordinario del tribunale di commercio di Porto Maurizio pel triennio 1886-88.

Durante Bernardo, giudice supplente del tribunale di commercio di Porto Maurizio, è confermato in carica pel triennio 1886-88.

Piccone Bernardo Cammillo ed Escoffier Alessandro, commercianti, sono nominati giudici ordinari del tribunale di commercio di San Remo pel triennio 1886-88.

Calvi Luca e Bigio Bernardo, commercianti, sono nominati giudici supplenti del tribunale di commercio di San Remo pel triennio 1886-88.

Con RR. decreti del 17 dicembre 1885:

Calvino com. Gaspare, consigliere di Cassazione di Palermo, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1, lettera A, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 1° gennaio 1886, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di primo presidente di Corte d'appello.

Santangelo comm. Angelo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, è applicato alla procura generale presso la Corte di cassazione in Napoli, nei termini dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837.

Albini cav. Achille, consigliere della Corte d'appello di Bologna, in aspettativa per motivi di salute a tutto dicembre corrente, è collocato a riposo a sua domanda nei termini dell'art. 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 1° gennaio 1886, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.

Carlovero Grognardo cav. Angelo, consigliere della Corte d'appello di Casale, è tramutato a Bologna.

De Rossi cav. Raffaele, giudice del tribunale civile e correzionale di Macerata, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1, lettera A, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal primo gennaio 1886, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di vicepresidente di tribunale.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente a Berna, annunzia:

1. L'interruzione del cavo sottomarino fra l'isola Trinidad (Indie occidentali) e Demerara (Guiana inglese); i telegrammi per Demerara e Berbice sono spediti coi bastimenti a vapore che partono frequentemente, senza variazioni d'indirizzo o di tassa;

2. L'interruzione del cavo fra Maranham e Para (Brasile); i telegrammi per Para sono spediti coi migliori mezzi, senza variazioni di indirizzo o di tassa.

Roma, li 25 marzo 1886.

CONCORSI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, n. 629, modificato col R. decreto 11 agosto 1884, n. 2621, è aperto il concorso per la nomina di professore straordinario alla cattedra di filosofia morale, vacante nella R. Università di Genova.

Le domande su carta bollata ed i titoli indicati in apposito elenco dovranno esser presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 30 giugno 1886.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno esser presentate in numero di esemplari bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma 19 febbraio 1886

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
3 G. FERRANDO.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Colle norme prescritte dal Regio decreto 26 gennaio 1882, n. 629, modificato col Regio decreto 11 agosto 1884, n. 2621, è aperto il concorso per la nomina di professore straordinario alla cattedra di costruzioni stradali e ferroviarie, vacante nella R. Scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna.

Le domande su carta bollata ed i titoli indicati in apposito elenco dovranno esser presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 30 giugno 1886.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno esser presentate in numero di esemplari bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 20 febbraio 1886.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
3 G. FERRANDO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, num. 620, modificato col R. decreto 11 agosto 1884, n. 2621, è aperto il con-

corso per la nomina di professore ordinario alla cattedra di diritto e procedura penale, vacante nella R. Università di Messina.

Le domande su carta bollata ed i titoli indicati in apposito elenco dovranno esser presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 20 luglio 1886.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno esser presentate in numero di esemplari bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 11 marzo 1886.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore

2 G. FERRANDO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il gabinetto di Atene, dice il *Temps*, non ha ancora modificato sensibilmente l'atteggiamento che ha assunto fin dal principio della crisi orientale. Si annunzia anzi un complesso di misure che sembrano attestare da parte sua la risoluzione di persistere nella politica contro la quale le potenze hanno sollevato, ripetute volte, delle rimostranze unanimi.

« La flotta sotto gli ordini dell'ammiraglio Canaris, prosegue il *Temps*, avrebbe abbandonato l'ancoraggio di Salamina per destinazione ignota. La cavalleria e le poche truppe d'infanteria concentrate ad Atene, avrebbero ricevuto l'ordine di muovere verso la frontiera, ed il ministro della guerra si disporrebbe ad andare a visitare l'esercito.

« Si aggiunge che il governo del re Giorgio sarebbe riuscito in questi ultimi giorni, a contrarre un prestito di venti milioni di dramme a Londra. Questa somma aggiunta alle altre risorse del Tesoro permetterebbe alla Grecia di far fronte alle spese ancora per parecchi mesi.

« Il complesso delle circostanze attuali incoraggerebbe, del resto, il signor Delyannis ed i suoi colleghi a non arrendersi alle ingiunzioni pacifiche dell'Europa. Le difficoltà sorte all'ultimo momento relativamente alla Convenzione turco-bulgara che ne ritardano e minacciano forse di impedire la sanzione europea sono state accolte naturalmente con una certa soddisfazione ad Atene.

« Quanto alle squadre che battono bandiera dei loro corrispettivi ammiragli nella baia di Suda, il gabinetto greco avrebbe delle ragioni di credere che, nonostante gli intendimenti formali di alcune potenze non sarà loro troppo facile di procedere ad una dimostrazione comune per costringerlo ad assumere un atteggiamento pacifico.

« In questi ultimi tempi, la Russia avrebbe sensibilmente attenuato il tuono dei suoi consigli ad Atene, e l'ammiraglio russo non farebbe mistero delle istruzioni che pure autorizzandolo a prendere parte ad una manifestazione puramente *morale* non gli permetterebbero poi di associarsi ad un'azione coercitiva propriamente detta. D'altra parte, i ministri del re Giorgio crederebbero di sapere da buona fonte che una almeno delle altre potenze indietreggerebbe dinanzi all'alternativa eventuale di un Navarino antiellenico, o di una ripetizione della futile dimostrazione di Dulcigno.

« In siffatte condizioni non vi è da maravigliarsi che la Grecia rimanga coll'arma al piede, sempre pronta a profittare del capitolo degli accidenti e decisa di non cedere che in casi estremi. »

Scrivono da Atene allo stesso *Temps* che il contegno della Grecia si spiega considerando quale sia la situazione nella Macedonia.

La Macedonia, dice il corrispondente, è un paese ricco specialmente sotto l'aspetto agricolo, assai popolato, e che contiene l'importantissimo porto di Salonicco.

Oltre a ciò è singolarmente importante tanto per i greci che per i bulgari la posizione nella quale la Macedonia si trova. Per i bulgari essa è la comunicazione col Mediterraneo, è il mezzo di non rimanere imprigionati nel bacino chiuso nel Mar Nero; per i greci è la condizione indispensabile della loro unità; senza la Macedonia la loro razza rimane tagliata in due parti impossibili a congiungersi; l'ellenismo mutilato e circoscritto all'estremità della penisola dovrebbe rinunziare a raggiungere una cifra di popolazione sufficiente al compimento delle sue aspirazioni.

« A chi apparterrà la Macedonia? si chiede il corrispondente. Per il momento essa appartiene ai turchi, i quali non pensano affatto a rinunziarvi. Ma, da alcuni anni, le nazioni cristiane dell'impero turco si sono abituate a considerare prossima la sua fine e la sua successione virtualmente aperta. Il giorno della liquidazione, le posizioni anticipatamente occupate saranno i titoli migliori, epperò ciascuna delle dette nazioni si industria di stabilire al più presto possibile i propri titoli sopra quella parte dell'eredità che essa intende di rivendicare.

« Pertanto la questione è ardente fin d'ora tra i bulgari ed i greci, e ogni incidente il quale sembri favorire uno di loro ferisce l'altro nel più vivo delle sue ambizioni. E il peggio è che le due razze sono talmente intrecciate e confuse in Macedonia che, mentre i bulgari vi si attribuiscono i nove decimi della popolazione, i greci fanno altrettanto, e non può constatarsi quale sia più nel vero e quale esageri di più. »

La situazione in Inghilterra è sempre la stessa. I ministri avversi ai piani del signor Gladstone non cedono di fronte alle concessioni che loro offre il primo ministro. Essi hanno semplicemente consentito a non suscitare imbarazzi al governo e a non dare subito le loro dimissioni per non obbligare il signor Gladstone ad esporre i suoi progetti prima della data da lui fissata. Infatti se avessero date le loro dimissioni, sarebbero stati indubbiamente interpellati sulle cause che li indussero a darle, ed in questo caso sarebbero stati obbligati di rivelare almeno i principii generali della misura che il primo ministro si studia di non far conoscere prematuramente.

Frattanto i nazionalisti irlandesi si studiano di preparare gli animi in favore delle loro rivendicazioni. Il signor Davitt, dopo di avere parlato in una riunione di studenti ad Oxford, ha tenuto un discorso in un club liberale di Manchester, mostrandosi disposto a tutte le concessioni compatibili col riconoscimento del principio dell'autonomia dell'Irlanda. E il signor Parnell, interpellato da un corrispondente di un giornale americano, avrebbe dichiarato che, a suo avviso, se la salute del signor Gladstone continuerà ad essere buona, l'autonomia dell'Irlanda è assicurata. L'influenza parlamentare del signor Chamberlain, avrebbe detto il signor Parnell, è troppo debole per fare abortire i progetti del capo del gabinetto. Il signor Parnell aggiunse che non credeva ad un prossimo scioglimento del Parlamento, perchè le divergenze d'opinioni nel seno del gabinetto non implicano affatto la necessità di un appello al paese.

La relazione della Commissione della Camera alta prussiana sulla legge politico-ecclesiastica è stata distribuita.

Vi si propone di riaprire i seminari chiusi dopo il 1873. Gli studi che vi si faranno terranno il posto di quelli che non potevano farsi che alle Università.

Le diocesi di Posen-Gnesen e di Kulm non approfitteranno di queste disposizioni. Soltanto un decreto regio può autorizzare l'apertura dei seminari.

Le autorità ecclesiastiche avranno facoltà di fondare stabilimenti di istruzioni per il clero, a condizione di presentare al ministero dei culti il testo degli statuti e dei regolamenti, ed i nomi dei direttori e dei professori, che dovranno essere tedeschi,

Quanto agli istituti di disciplina o di correzione, nei quali saranno detenuti gli ecclesiastici che si sieno resi colpevoli o che debbano subire una punizione, oltre a comunicare al ministero gli statuti, si dovrà comunicargli anche i nomi dei delinquenti, la durata della loro permanenza e le date del loro ingresso e della loro uscita. Il tribunale ecclesiastico, come esso era stato organizzato dal governo, sarà soppresso.

Il signor de Gossler, ministro dei culti, durante le deliberazioni della Commissione, dichiarò che, quante volte nella discussione pubblica, si pretendesse di far credere che fra il governo e la Curia sia avvenuto un accordo riguardo al progetto di legge egli potrà assicurare che nulla è avvenuto che possa menomare sia la indipendenza della legislazione prussiana sia quella delle risoluzioni della Curia.

Fu annunziato per telegrafo che la Camera dei deputati di Vienna ha posto fine alla discussione generale del bilancio.

Nel corso della discussione, il ministro delle finanze, signor Dunajewski, ha tenuto un lungo discorso per ribattere le obbiezioni e le accuse mosse al governo dall'opposizione. La parte più importante del discorso del ministro fu quella che riguarda la politica interna del governo.

Il signor Dunajewski disse che ripetute volte furono enunciati, nella Camera e fuori, gli intendimenti e gli scopi politici del governo. Il governo rimane fermo sul punto di vista della perfetta uguaglianza di tutte le nazionalità entro la sfera dell'unità e della potenza della monarchia. Se delle concessioni sono in qualche luogo necessarie, devono le parti mostrare almeno il buon volere di venire ad un accomodamento; ma per accomodamento non si deve intendere la sottomissione. Il governo, da parte sua, si dà premura di rimuovere gli ostacoli che si frappongono agli accomodamenti. Il governo deve continuare e ritenere suo còmpito di oprare in modo che in Austria, Stato composto di tante nazionalità, nessuna di queste abbia una decisa preponderanza sulle altre. Un governo di partito sarebbe in contraddizione col principio su cui si basa la monarchia.

« Egli è perciò, conchiuse il ministro, che il governo, sebbene faccia assegnamento sull'appoggio della maggioranza, non può però tener conto di ogni singolo gruppo, dacchè deve, prima di tutto, avere in mira la totalità ». Potere egli quindi assicurare la Camera, in nome di tutto il ministero, che il governo, animato dallo spirito di conciliazione, continuerà a dirigere gli affari dello Stato, nonostante le difficoltà che gli si preparano, colla stessa pazienza e perseveranza.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 25. — Il *Reuter Office* annunzia che tutte le potenze, tranne la Russia, accettano la proposta dell'Italia, che la carica di governatore della Rumelia Orientale sia affidata al principe di Bulgaria senza fissare la durata dei suoi poteri.

LONDRA, 25. — Camera dei Comuni — Clark domanda se sia vero che la Porta e la Grecia abbiano espresso il desiderio che la questione della frontiera fra la Grecia e la Turchia sia sottoposta a mediazione.

Bryce, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, risponde che, se la domanda si riferisce a cessione di territorio, il governo è convinto che la Porta rifiuterà di aprire una questione che considera chiusa colla Convenzione del 24 maggio 1881; ma che, se la domanda si riferisce a certe vertenze sorte a proposito della legislazione greca sui Vakufs nei distretti ceduti, la Porta desidera che la questione sia sottoposta alle potenze, mentre la Grecia la considera questione interna.

ATENE, 25 — Il decreto che chiama due nuove classi della riserva sotto le armi, sarà pubblicato domani nel *Giornale Ufficiale*.

L'opinione pubblica è sempre favorevole ad una politica energica. La condotta del governo è immutabile.

L'avviso inglese *Delphin*, proveniente da Suda, è giunto al Pireo.

LONDRA, 25. — Camera dei Comuni. — Si procede alla discussione dei capitoli del bilancio della guerra.

Campbell si oppone a che l'Inghilterra paghi spese militari in Egitto nell'interesse dei portatori delle obbligazioni egiziane. Domanda la riduzione di 17,500 lire sterline al capitolo riguardante l'abbigliamento delle truppe, la quale riduzione corrisponde alla metà della somma necessaria all'abbigliamento delle truppe in Egitto, sicchè il governo avrebbe sei mesi di tempo onde fare un accordo per il ritiro o la riduzione delle truppe.

La proposta Campbell è respinta con 299 voti contro 66.

GORIZIA, 25. — La contessa di Chambord, sofferente da varii anni per malattia organica, è morta alle ore 10 e mezzo di stamane, in seguito a paralisi al cuore.

La contessa, essendosi raffreddata, rimase a letto soltanto un giorno e conservò la conoscenza fino all'ultimo momento.

La salma sarà imbalsamata sabato. Il giorno dei funerali non è ancora stabilito.

PARIGI, 25. — Nella nomina della Commissione del bilancio i gruppi della Sinistra coalizzati impedirono l'elezione di qualsiasi membro della Destra a commissario, ma le opinioni sulla politica finanziaria e sul prestito sembrano assai discordi fra i repubblicani eletti commissarii.

BRUXELLES, 25. — Nel *meeting* di ieri si tennero discorsi violenti, ma non vi fu alcun incidente grave.

Gli assembramenti che si formarono all'uscire dal *meeting* furono tosto dispersi dalla polizia.

LIEGI, 26. — Un attentato con un pacco di dinamite ebbe luogo vicino alla stazione di Hasselt, ma fortunatamente non riuscì. Il pacco conteneva 35 cartuccie. Il macchinista, nell'esaminarlo, ebbe tre dita asportate.

BERLINO, 26. — Il Consiglio federale, in seduta plenaria, ha approvato il trattato di amicizia, commercio e navigazione collo Zanzibar.

COSTANTINOPOLI, 26. — Madjid pascià è arrivato. Gabdan effendi è stato chiamato a Costantinopoli.

NEW-YORK, 26. — Lo sciopero di Kansas-City è terminato mediante un compromesso.

Un treno merci ha potuto partire da Saint-Louis.

Si fanno preparativi nel quartiere generale della milizia per proteggere le proprietà e assistere le Compagnie ferroviarie.

Il governatore del Missouri ordinò alla Compagnia del Missouri-Pacific Railway di ripristinare la circolazione dei treni, impegnandosi ad adoperare le forze dello Stato per proteggerli.

LONDRA, 26. — Il *Daily News* crede che il governo non porrà la questione di fiducia sul progetto di riscatto delle terre irlandesi.

Se il progetto fosse respinto, in seguito all'opposizione del partito tory, il ministero terrà l'opposizione responsabile delle conseguenze di questo voto e presenterà il progetto di *Home rule*

LONDRA, 26. — L'individuo arrestato perchè gettò una lettera nella carrozza della regina fu posto in libertà.

Chamberlain e Trevelyan assisteranno al Consiglio di gabinetto che sarà tenuto oggi.

Si dice che, dopo il Consiglio, Chamberlain presenterà ufficialmente la dimissione ed esporrà lunedì alla Camera i motivi della sua dimissione.

COSTANTINOPOLI, 26. — Il ministero dichiara che la Porta ha deciso di non fare nessuna concessione territoriale alla Grecia.

SPEZIA, 26. — Giunse qui oggi la nave da guerra francese *Iphigénie*.

ANGERS, 26. — Uno sciopero è scoppiato nelle miniere di Montjean, circondario di Cholet.

BRUXELLES, 26. — Lo sciopero si è esteso al bacino di Charleroi. Mille operai delle miniere al nord di Gilly si sono posti in isciopero reclamando un aumento di salari. Parecchi scioperanti si recarono a

Ransart, onde far cessare il lavoro nelle altre miniere del bacino di Mons.

LIEGI, 26. — La gendarmeria continua ad arrestare numerosi scioperanti e mendicanti armati, la cui audacia va crescendo.

In tutti i comuni la guardia civica farà pattuglie. I lancieri, che occupavano Seraing, partirono in tutte le direzioni onde proteggere gli abitanti contro gli attacchi dei mendicanti.

Cinque scioperanti arrestati avevano oltre 100 franchi addosso.

Si segnalano scioperi a Nessonvaux e Pepinster.

Si dice che la casa di Château, fabbricante di armi presso la stazione di Trooz, sia stata saccheggiata.

Un sottufficiale e tre soldati furono arrestati per insubordinazione.

Il tribunale continua ad essere molto severo contro i fautori dei disordini. Parecchi furono condannati a dieci mesi di prigione.

Molti feriti curati all'ospedale dicono che agirono sotto l'influenza dell'ubbriachezza.

NEW-YORK, 26. — È arrivato ieri da Catania il piroscafo *Iniziativa*, della Navigazione generale italiana.

WASHINGTON, 26. — Si crede che la malattia di Manning lo obbligherà a dimettersi dall'ufficio di segretario della Tesoreria.

CHARLEROI, 26. — Lo sciopero è generale, in seguito ad intimidazioni e pressioni degli altri scioperanti, che percorrono le miniere ed ordinano di cessare il lavoro.

Alle officine di Acoz la gendarmeria fece una carica contro gli scioperanti. Vi furono cinque feriti gravemente.

Gli scioperanti percorrono attualmente, alle 2 pom., tutti gli stabilimenti industriali, imponendo la cessazione del lavoro ed annunziano che continueranno in questo sistema tutti i giorni.

Truppe arrivano da Tournay, Namur ed Anversa. La guardia civica è convocata.

PARIGI, 26. — Rouvier fu nominato presidente della Commissione del bilancio con 17 voti contro 16 dati a Clémenceau.

BRUXELLES, 26. — Iersera, dopo la dispersione dei dimostranti, si formò di nuovo una banda, la quale si diresse al palazzo reale. Gli agenti di polizia la raggiunsero e snudarono le sciabole. La banda si disperse. Furono operati cinque arresti. Calma completa regnò tutta la notte.

La polizia lacerò affissi che eccitano il popolo al saccheggio ed all'incendio.

LONDRA, 26. — Il *Times* è informato che le condizioni dell'accordo fra i creditori inglesi, francesi, belgi ed olandesi ed il governo peruviano sono state stabilite con soddisfazione delle parti che firmarono i documenti constatanti tale accordo. Questa soluzione ha per conseguenza il ritiro della protesta della Francia contro la distribuzione dei fondi provenienti dalla vendita del guano, conformemente al decreto chileno del 7 febbraio 1882. Si dice che il dividendo sarà di dieci scellini per obbligazione.

BERLINO, 26. — Mons. Kopp propose, al progetto di legge ecclesiastico, emendamenti tendenti a sopprimere la disposizione a tenore della quale non potranno essere nominati professori o direttori di seminari teologici individui non graditi dallo Stato, nonchè quella relativa allo Stato, e infine a stabilire la piena libertà di celebrare la messa bassa e di amministrare l'estrema unzione.

LONDRA, 26. — Camera dei Comuni. — Glastone, entrando nella Camera, è accolto con entusiasmo dai deputati radicali.

Gladstone, rispondendo a Beach, dichiara che la sua comunicazione relativamente all'Irlanda sarà fatta in una forma che permetta alla Camera il discuterla o di trattarla in altro modo. Lo scopo della mozione sarà la presentazione di un *bill* per il futuro governo dell'Irlanda. Spera di presentare il testo della mozione lunedì o martedì.

CARDIFF, 26. — Il piroscafo *Bisagno*, della Navigazione generale italiana, è partito ieri per Genova.

PARIGI, 26. — Il ministro della guerra, Boulanger, ritirò il progetto di legge sul reclutamento e quello sull'esercito coloniale, votati dalla Camera, e presenterà il 15 maggio una legge che comprenderà il complesso dell'organizzazione militare.

Il *Temps*, parlando della Commissione del bilancio, dice: tante teste ed altrettante opinioni. Domanda si discuta presto il programma del governo, per non lasciare il paese sotto tali incertezze che si riflettono sul credito pubblico.

CHARLEROI, 26. — Ebbero luogo disordini gravi in tutte le industrie del Bacino.

Gli scioperanti invasero e saccheggiarono vari stabilimenti.

ATENE, 26. — Il *Giornale Ufficiale* pubblica il decreto che chiama due nuove classi della riserva sotto le armi per il 4 aprile.

I riservisti dovranno raggiungere i loro corpi entro tre giorni da questa data.

Corre voce che gli antichi sottufficiali ed ufficiali saranno quanto prima chiamati sotto le armi per completare i quadri delle riserve.

SAN VINCENZO, 26. — Sono giunti ieri i piroscafi *Roma* e *Washington*, della Navigazione generale italiana. Il primo proveniente dal Rio della Plata, proseguì per Dunkerque, ed il *Washington*, proveniente da Barcellona, proseguì per Montevideo.

PORT-SAID, 26. — Il piroscafo *Manilla*, della Navigazione generale italiana, è giunto oggi da Genova e proseguì per Bombay.

BERLINO, 26. — Reichstag. — Si discute in seconda lettura il progetto di legge sul monopolio degli alcools.

Il principe di Bismarck biasima che si respinga un progetto per partito preso, senza esaminarlo profondamente, senza accennarne gli errori e senza volerlo emendare. Non è possibile aumentare le imposte dirette che attualmente sono già troppe.

Nel caso che il progetto di monopolio degli alcools fosse respinto, noi proporremmo di imporre il consumo degli alcools stessi.

« Io sperava, continua il principe, di trovare nel Reichstag un appoggio più fermo a pro dell'unità dell'impero, ma la maggioranza non risponde alle mie speranze. Io comincio a temere per l'avvenire dell'impero.

« Aggiungo che la maggioranza del Reichstag non rappresenta la maggioranza reale o la volontà della nazione. Se sorgessero complicazioni dal di fuori, esse sarebbero più gravi che non altra volta. Bisogna quindi essere previdenti.

« Voi fortificherete l'impero accettando il monopolio, e recherete invece danno all'impero respingendolo. In tal caso il re di Prussia introdurrà in Prussia una imposta sulle licenze e troverà appoggio nella Dieta. »

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 26 marzo 1886

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 35.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Relazione di petizioni.

PRESIDENTE, perchè il diritto di petizione non diventi una illusione, crede che la Camera debba occuparsi con minori ritardi delle petizioni che le pervengono; e d'ora innanzi si propone d'insistere affinchè almeno una tornata ogni mese sia destinata alla discussione di esse. (Approvazioni).

LANZARA, relatore, riferisce sulla petizione n. 2754 di alcuni ex-religiosi della provincia di Sassari, i quali invocano dalla Camera un provvedimento circa l'applicazione dell'articolo 8 della legge 7 luglio 1866, in forza del quale venga loro mantenuto integralmente l'assegno vitalizio che ad essi era stato accordato all'epoca della soppressione delle corporazioni religiose, senza tener conto dei nuovi assegni corrisposti da altri enti.

Propone, a nome della Commissione, l'ordine del giorno su questa petizione.

PRESIDENTE pone a partito questa proposta.

(La Camera approva).

LANZARA, relatore, riferisce sulla petizione n. 2987 del Consiglio comunale di Bajardo, circondario di San Remo, il quale fa osservare che la strada da Ceriana a quel comune, dichiarata obbligatoria, non ha per quel territorio alcun utile, nè alcun interesse, e perciò ricorre alla Camera per non essere astretto a far parte del relativo Consorzio.

Propone, a nome della Giunta, l'ordine del giorno su questa petizione.

(La Camera approva).

Riferisce poi sulla petizione n. 3017 del tenente generale Della Chiesa, presidente della Società dei reduci dalla Crimea, il quale chiede che ai detti superstiti siano accordati i benefici concessi ai Mille di Marsala, cioè la pensione di lire 1000 e la medaglia; chiede inoltre la riduzione di prezzo nei viaggi sopra le ferrovie ed i vapori.

Osserva che in quanto alla medaglia, il desiderio di quei reduci è già soddisfatto, col decreto del 1883, che li autorizza a fregiarsi della medaglia dell'Unità italiana. Per le altre istanze contenute nella petizione, propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva).

Riferisce quindi sulla petizione n. 3395 dei sindaci di quattordici municipi nel circondario di Viterbo, i quali reclamano contro il tracciato della nuova linea Roma-Viterbo, secondo il progetto Ansiglioni, e fanno istanza perchè sia prescelto quello Roma-Ronciglione-Soriano-Viterbo, e ciò tanto per la minore distanza, quanto per ragioni economico-statistiche.

Crede che in questa specie di questione il solo competente sia il Ministro dei Lavori Pubblici, epperò, a nome della Giunta, propone l'invio a lui di questa petizione.

(La Camera approva).

Poscia riferisce sulla petizione n. 2304 della Giunta municipale di Sozzè, provincia di Alessandria, che reclama alla Camera contro le operazioni fatte dall'Amministrazione forestale in ordine al vincolo e allo svincolo dei boschi di quel comune, e invoca una più retta applicazione della legge forestale del 20 giugno 1877.

ERCOLE nota che questa petizione risale sino al 1880, e ciò osserva per unirsi alle esortazioni fatte dal Presidente alla Camera di occuparsi con più alacrità di tale petizione. E coglie questa occasione per esortare i Ministri, ai quali la Camera invia petizioni, di dar conto alla Camera ed agli interessati dei provvedimenti che relativamente ad esse vengono presi.

In merito poi prega la Commissione e la Camera di consentire che la petizione di che si discute sia inviata al Ministro di Agricoltura e Commercio, perchè veda modo di esaudire il reclamo contenuto in detta petizione, a norma della legge forestale 20 giugno 1877.

(La Camera approva la proposta del deputato Ercole).

Riferisce poscia sulla petizione n. 3634, con la quale Giuseppe Crisofalli-Revalli e un migliaio di altri cittadini di Barcellona Pozzo-digotto, ringraziando il Parlamento per la votata costruzione di una linea ferroviaria che la colleghi al resto della Sicilia, fanno voti perchè la stazione ferrovia non sia rimossa dal posto in contrada Celi.

E propone che sia inviata al Ministro dei Lavori Pubblici.

SCIACCA DELLA SCALA si associa alla proposta della Commissione, e prega la Camera di accettarla.

(La Camera approva).

LANZARA, relatore, propone l'ordine del giorno sulla petizione n. 3445, colla quale il sindaco del comune di Cerzeto chiede venga addossato al fondo pel culto l'onere d'una pensione annua che quel comune deve corrispondere al parroco della frazione di Cavallarizzo per cura d'anime.

(È approvata la proposta della Commissione.

Chiede quindi che siano inviate al Ministro dei Lavori Pubblici le petizioni n. 3451 e 3521 con le quali i commessi postali delle provincie di Bologna e Girgenti chiedono di essere pareggiati agli altri impiegati dello Stato.

(La Camera approva).

PRESIDENTE avverte che il deputato Lucchini Giovanni, che dovrebbe riferire sopra parecchie petizioni, è ammalato.

SANI SEVERINO deplora l'assenza dell'onorevole Lucchini, il quale dovrebbe, tra le altre, riferire sopra una petizione con la quale le deputazioni provinciali di Rovigo, Venezia, Padova, Verona, Cremona, Reggio d'Emilia e Ferrara chiedono che siano poste a carico dello Stato le opere contemplate dall'articolo 94 della legge sui lavori pubblici per ciò che si riferisce ai fiumi Po ed Adige; e prega il Ministro d'Agricoltura di avvertire il suo collega dei Lavori Pubblici che si attende la definizione degli studi della Commissione da lui eletta per istudiare l'argomento.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio, riferirà al suo collega il desiderio dell'onorevole Sani Severino.

TROMPEO giustifica l'assenza del relatore.

SANI SEVERINO non ha inteso muovergli alcuna censura.

LUCCA presenta la relazione sul disegno di legge per prevenire e combattere l'adulterazione dei vini.

LUCIANI, relatore, propone l'ordine del giorno sulla petizione numero 2764 con la quale Ortalli avvocato Giuseppe di Fosdinovo, enumerati i servizi prestati in vari impieghi governativi, ricorre alla Camera per conseguire la pensione di riposo e lo stanziamento in bilancio di una somma a di lui favore.

(La Camera approva).

Riferisce poi contemporaneamente sulle petizioni numeri 2809 e 3589, con le quali il Consiglio comunale di Massa Marittima ed il sindaco del comune di Santa Fiora si rivolgono alla Camera per ottenere che la compartecipazione del decimo dei redditi delle categorie *B* e *C* della tassa di ricchezza mobile venga estesa anche agli stabilimenti che hanno la sede principale fuori del comune nel quale il reddito si produce, proponendo l'ordine del giorno puro e semplice, giacchè con una legge speciale si è soddisfatto il desiderio espresso nella petizione.

Il comune di Santa Fiora, poi, invoca provvedimenti particolari a sollievo delle misere condizioni economiche nelle quali si trova, ma la Commissione non crede che si debba inviare al Ministro nemmeno questa domanda.

(La Camera approva).

Per le petizioni numeri 2910 e 3113 con le quali i Consigli notarili dei distretti di Susa, Cosenza, Taranto, Mantova, Bozzolo e Castiglione delle Stiviere, Aosta, Siena, Spoleto e Savona, fanno istanze relative al disegno di legge sul riordinamento degli archivi nazionali, propone l'invio agli archivi.

(Approvasi).

Propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione n. 2949 con la quale il signor Taddei Giuseppe, già soldato nel 1826 nell'artiglieria toscana, giubilato nel 1862 come capitano nello stato maggiore delle piazze, accennati i servizi prestati, ricorre alla Camera per ottenere una adeguata ricompensa a seconda del disposto della legge 7 luglio 1876.

RICOTTI, Ministro della Guerra, non ammette che salvare una bandiera nascondendola — che è il titolo sul quale si fonda il petente — sia una ragione d'onore. Meglio è perderla che salvarla in questo modo. (Benissimo!)

LUCIANI, relatore, ricorda che i toscani nel 1848 dopo il fatto di Curtatone erano in rotta onde non era possibile alcun tentativo per difendere la bandiera; e il Taddei seppe salvarla sebbene fosse stato fatto prigioniero e fosse rimasto tale per molto tempo.

RICOTTI, Ministro della Guerra, non contesta il patriottismo del ricorrente; ma ripete che non ammette possa considerarsi un merito il fatto esclusivo di avere impedito che la bandiera cadesse nelle mani del nemico.

(La Camera approva l'ordine del giorno proposto per questa petizione).

LUCIANI, relatore, propone che sia inviata al Ministro Guardasigilli la petizione n. 3116, con la quale 800 uscieri addetti alle Corti, Tribunali e Preture del Regno domandano provvedimenti atti a miglio-

rare le loro condizioni economiche, osservando che le condizioni di tali funzionari sono sì miserabili da non tollerare indugio nei provvedimenti.

CAPO nota quanto sia delicato l'ufficio degli uscieri, il quale esige inoltre una certa intelligenza o qualche cognizione di leggi, e come codesti ufficiali addetti all'ordine giudiziario abbiano visto a grado a grado scemare la loro retribuzione, sì da ridursi per alcuni a zero. Parecchie petizioni degli uscieri e dei portieri furono inviate al Guardasigilli, ma non hanno avuto risultato migliore della nomina di una Commissione che non dà segni di vita.

Espone quindi i criterii coi quali si dovrebbero convertire gli uscieri in ufficiali dello Stato, incamerando i diritti loro proprii.

FROLA fa voti che si faccia cessare uno stato di cose intollerabile e dichiara che la Commissione eletta a questo scopo, e della quale egli pure fa parte, da molto tempo non è stata convocata.

ROMEO crede egli pure che sia urgente prendere un provvedimento definitivo, anche perchè ci sono centinaia di uscieri che ricevono una retribuzione superiore allo stipendio dei consiglieri d'appello, e ce ne sono moltissimi che ritraggono dai loro servizi dalle tre alle cinquemila lire, mentre altri, ed in gran numero, stentano la vita.

CAPO gli pare che da una statistica elaborata dal preopinante risultasse che soli due uscieri avevano 5000 lire, e 10 o 12 soltanto 3000, mentre parecchie migliaia non arrivano a mettere assieme mille duegento lire all'anno, ed alcuni sono costretti a chiedere la elemosina.

GRIMALDI, Ministro d'Agricoltura e Commercio, per incarico del Ministro Guardasigilli, accetta che la petizione sia inviata al suo collega, il quale non mancherà di riferire alla Camera sugli studi della Commissione che ha eletta a questo scopo.

CAPO spera che saranno presentati presto i necessari provvedimenti.

(La Camera approva l'invio al Guardasigilli).

LUCIANI, relatore, propone pure l'invio al Guardasigilli della petizione n. 3308, con la quale Natale Brunetti ed altri tre portieri addetti al Tribunale civile e correzionale di Rossano invocano dalla Camera un miglioramento delle loro condizioni.

GRIMALDI, Ministro d'Agricoltura e Commercio, accetta l'invio.

(La Camera lo approva).

LUCIANI, relatore, propone l'invio allo stesso Ministro Guardasigilli della petizione n. 3181 con la quale il Consiglio comunale e parecchi cittadini di Anzi (Potenza) chiedono il distacco di quel comune dal mandamento di Calvello e l'aggregazione a quello di Laurenzana.

GRIMALDI, Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, acconsente nella proposta della Commissione.

(È approvata).

LUCIANI, relatore, propone del pari che sia inviata al Ministro Guardasigilli la petizione numero 3183 con la quale il Consiglio comunale ed alcuni cittadini del comune di Fabrizi a (Catanzaro) si rivolgono alla Camera perchè il comune stesso sia elevato a capoluogo di mandamento, distaccandolo da quello di Serra San Bruno; od altrimenti perchè sia istituita in detto comune una pretura urbana con un vicepretore od un aggiunto giudiziario.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio, acconsente.

(La Camera approva).

LUCIANI, relatore, propone l'ordine del giorno per la petizione n. 3251, con la quale il signor Alberton Baldassare da Pone chiede d'essere rimborsato delle spese incontrate nel 1848 per la causa nazionale.

(Approvasi).

Propone sia inviata al Ministro Guardasigilli la petizione n. 3298, con la quale il Consiglio provinciale di Caltanissetta fa voti perchè sia mantenuto l'ufficio di pretura nel comune di Villalba, e venga elevato a sede di mandamento il comune di Vallelunga.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio, accetta l'invio.

(È approvato).

LUCIANI, relatore, propone che sia inviata al Ministro di Agricoltura e Commercio la petizione n. 3595 di alcuni proprietari di Massa Marittima i quali chiedono che si provveda per legge all'affrancazione degli usi di legnatico gravanti su vari fondi di quel comune.

GRIMALDI, Ministro d'Agricoltura e Commercio, s'impegna di studiare l'argomento.

(La Camera approva l'invio).

LUCIANI, relatore, chiede che sia inviata al Ministro della Guerra la petizione n. 3276, con la quale duecentosessantasei ex militi della città e provincia di Siena fanno istanza per la istituzione di una medaglia commemorativa per i soldati che presero parte attiva alla repressione del brigantaggio nelle provincie meridionali.

RICOTTI, Ministro della Guerra, non ha difficoltà di riesaminare l'argomento, ma crede che difficilmente troverà di modificare le risoluzioni dei suoi predecessori.

GIOVAGNOLI non dubita che il rispetto alle tradizioni non impedirà una deliberazione imparziale.

RICOTTI, Ministro della Guerra. È suo dovere tener conto dei precedenti della questione.

(La Camera approva le conclusioni della Commissione).

LUCIANI, relatore, riferisce sulle quattordici petizioni recanti i numeri 2956, 3042, 3046, 3071, 3076, 3122, 3143, 3155, 3159, 3177, 3218, 3234, 3602 e 3620, con le quali molti ufficiali dell'esercito, pensionati e sodalizi militari, chiedono la retroattività dell'ultima legge sulle pensioni militari ed altri provvedimenti.

Ricorda mozioni di parecchi deputati, dichiarazioni di Ministri e risoluzioni della Camera su questo soggetto, conchiudendo perchè le quattordici petizioni siano inviate al Ministro della Guerra.

CORVETTO ricorda che le petizioni numeri 3602 e 3620 furono già esaminate dalla Commissione che riferì sul disegno di legge per le pensioni militari; la quale con dolore non potè accettarle per il carico che ne sarebbe derivato al bilancio dello Stato, raccomandando per altro al Governo di studiare l'argomento; e che i Ministri delle Finanze e della Guerra ed il Presidente del Consiglio promisero di occuparsene di proposito.

MAJOCCHI propone l'ordine del giorno puro e semplice per le due petizioni cui ha accennato l'onorevole preopinante; giacchè non ritiene presumibile che il Governo le accolga, nè stima conveniente che la Camera mostri di ignorare le recenti deliberazioni sue sull'oggetto particolare di quelle petizioni.

CAVALLETTO non conviene coll'on. Majocchi perchè il Governo, com'ebbe a dire l'on Corvetto nella tornata del 21 maggio 1884, dichiarava che avrebbe studiato se fosse stato possibile presentare qualche provvedimento in favore dei veterani dell'indipendenza nazionale; anzi crede che sia opportuno rinnovare al Governo la memoria degli impegni presi.

LUCIANI, relatore, prega l'on. Majocchi di recedere dalla sua proposta, giacchè, se il Governo non potrà accogliere le proposte contenute nelle due petizioni, potrà tuttavia presentare qualche provvedimento di altra natura.

MAJOCCHI non insiste nella sua proposta.

RICOTTI, Ministro della Guerra, conviene interamente nel concetto espresso dall'onorevole Majocchi ne' riguardi delle due petizioni dei veterani.

Quanto alle altre petizioni, osserva che, accolto il principio della retroattività per i militari, bisognerebbe di necessità estenderlo agli impiegati civili; e che tutti i militari che hanno fatto qualche campagna di guerra, godono della pensione stabilita non dalla legge del 1850, ma di quella del 1865.

Prega l'onorevole Cavalletto di non insistere nella sua domanda, chè il Governo si troverebbe nella impossibilità di presentare leggi di retroattività come quelle che vengono chieste dall'onorevole Commissione e dallo stesso onorevole Cavalletto. Però non rifiuta di studiare nuovamente la quistione, e perciò non si oppone che le petizioni, delle quali si discute, siano inviate al Ministero della Guerra.

CAVALLETTO, pur non insistendo nella sua proposta, insiste nel ritenere che non sarebbe difficile il soddisfare la domanda dei petenti.

(La proposta della Commissione è approvata.)

LUCIANI, relatore, propone l'ordine del giorno sulle petizioni numeri 3538, 3587, 3614, 3617, 3654 e 3576, con le quali parecchi cittadini domandano che siano loro estese le benefiche disposizioni comprese nel disegno di legge relativo agli sbarcati di Talamone.

PANATTONI invita il relatore a dichiarare se, dalle verificazioni fatte, risulti o no che i volontari della Maremma toscana abbiano raggiunta a Talamone la tartana guidata da Sgarallino; e se, su quella imbarcati, siano con gli altri sbarcati in Sicilia.

LUCIANI, relatore, risponde che alla spedizione dei Mille appartengono solamente coloro che, partendo da Genova e da Livorno, s'imbarcarono sui vapori *Lombardo, Piemonte* e sulla tartana comandata dallo Sgarallino. Furono moltissimi coloro che volevano far parte della spedizione; ma non si potrebbe far ragione alle domande di coloro che non sbarcarono in Sicilia.

PANATTONI si dichiara soddisfatto.

(Le conclusioni della Giunta sono approvate).

LUCIANI, relatore, propone l'ordine del giorno sulla petizione numero 3035 con cui il barone Gaetano Ventimiglia domanda una nuova liquidazione della pensione assegnatagli.

(È approvato).

Propone anche l'ordine del giorno sulla petizione n. 3530, con la quale il Consiglio provinciale di Massa Marittima e altre quattordici rappresentanze municipali della provincia di Grosseto fanno voti per la cessazione della *estatura* degli uffici pubblici dal capoluogo della provincia stessa.

(È approvato).

Propone che sia inviata al Ministro dell'Interno la petizione n. 3210 con cui Tomaino Giovanni, già capo guardiano delle prigioni di Catanzaro, e per gravi ferite riportate in quel servizio, messo in pensione coll'intero soldo, dopo essersi veduto improvvisamente sospendere questo soldo con un ordine verbale, ed avere infruttuosamente ricorso al Ministero dell'Interno, si rivolge ora alla Camera perchè voglia deliberare un provvedimento che lo ripristini nella sua posizione di pensionato, o lo sollevi almeno dallo stato di estrema miseria in cui versa attualmente.

CEFALY si associa a questa proposta; solamente prega la Commissione di meglio studiare la questione e riferirne alla Camera in modo più circostanziato.

LUCIANI, relatore, risponde che la Commissione ha studiato interamente l'affare; e che, in ogni modo, non potrebbe fare una proposta diversa.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, accetta la proposta del relatore, promettendo di fare una inchiesta precisa sui fatti e di riferirne alla Camera.

CEFALY prende atto di questa promessa.

(È approvata la proposta della Giunta).

MASCILLI, relatore, propone l'ordine del giorno sulla petizione numero 3366, con la quale Francesco Paolo Bunaro chiede di essere riammesso impiegato nella Prefettura di Napoli.

(È approvato).

Fa eguale proposta per la petizione numero 3376, con la quale il comune di Vò chiede di essere aggregato all'ufficio d'ipoteche di Este.

(È approvato).

Propone l'invio agli archivi della petizione numero 3394, con cui il comune di Venafro chiede di essere nuovamente aggregato alla provincia di Caserta.

(È approvato).

Propone l'ordine del giorno sulla petizione numero 3613, con la quale Elvira Giorgetti chiede un sussidio.

(È approvato).

MORANDI, relatore, propone l'ordine del giorno sulla petizione numero 2653, con la quale Paoletti Alessandro, di Spezia, invita la Camera a voler provvedere che i conservatori delle ipoteche non abbiano a comprendere nei certificati ipotecari le iscrizioni perenti.

(È approvato).

Propone anche l'ordine del giorno sulla petizione numero 2688, con cui Filotta Francesco, residente in Catania, ricorre alla Camera perchè, in considerazione dei servigi prestati e dei pericoli sofferti per la causa nazionale, gli sia accordato un posto di commesso sedentario in una dogana del Regno.

(È approvato).

Fa eguale proposta per la petizione n. 2692 con la quale Fioruzzi Angelo di Parma, capitano in riforma, ricorre alla Camera per essere ammesso al godimento dei benefizi accordati dalla legge 4 dicembre 1879 a favore dei danneggiati politici.

(È approvato).

Propone l'ordine del giorno per la petizione n. 2801 con cui Frisone Antonio, già guardiano carcerario a Tolmezzo, e destituito in seguito all'evasione di un detenuto, fa vive istanze alla Camera affine di essere sottoposto per quel fatto a procedimento penale, e di potere così aver modo di comprovare la propria innocenza.

(È approvato)

Propone siano rimesse agli archivi le petizioni n. 2955 e n. 2964, con le quali Giuseppe Salomoni di Verona, e dodici cittadini di Curtatone e Rivalta chiedono risarcimento di danni di guerra degli anni 1848-49.

(È approvato).

Propone l'ordine del giorno sulla petizione n. 2970, con cui Petrarca Almerinda, vedova del capitano Silvestri, dopo aver ricorso infruttuosamente per ottenere la pensione, si rivolge alla Camera perchè le sia almeno concesso un sussidio.

(È approvato).

ZUCCONI, relatore, riferisce complessivamente sopra sedici petizioni che invocano provvedimenti per la crisi agraria. Molti dei provvedimenti, invocati in queste petizioni, furono già adottati dal Governo; per gli altri, la Commissione crede sia il caso di inviare le petizioni stesse al Presidente del Consiglio.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, osserva che tutti i provvedimenti, invocati in queste petizioni, furono già adottati dal Governo, meno due: i dazi protettori, ed esenzione dalla ricchezza mobile pei conduttori di fondi. Non volendo il Governo entrare in questo ordine d'idee, propone l'ordine del giorno (Bravo!).

CAPO si compiace delle dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio, e si unisce alla sua proposta.

ZUCCONI, relatore, ritira la sua proposta.

(È approvata la proposta del Presidente del Consiglio).

Propone l'ordine del giorno sulla petizione n. 3034 con cui Basile Luigi, ex-tenente del corpo Reale fanteria di marina, in occasione dello scioglimento del corpo stesso, ricorre per essere richiamato in attività di servizio o per ottenere che sia inscritto nel bilancio, a suo favore, un annuo assegnamento.

(È approvato).

Fa eguale proposta per la petizione n. 3014, con cui Tomassani Nicodemo, di Roma, già impiegato nel dazio consumo e macinato, e custode dell'anfiteatro Flavio, si rivolge alla Camera per ottenere di venir richiamato in servizio.

(È approvato).

Propone l'ordine del giorno sulla petizione n. 3282, con cui il Consiglio comunale di Casole Bruzio invoca dalla Camera provvedimenti a sollievo delle tristi condizioni di quel comune.

(È approvato).

PRESIDENTE comunica la seguente domanda di interpellanza:

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro della Guerra se intenda disporre che il benefizio della esenzione dal servizio di prima e seconda categoria, accordato dall'articolo 86 della legge sul reclutamento, al padre, anche soltanto naturale, di figlio unico legalmente riconosciuto, venga, in correzione dell'articolo 383 del relativo regolamento, esteso alla madre, che si trovi in identiche condizioni.

« Luciani, De Pazzi. »

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, comunicherà questa domanda d'interpellanza al Ministro della Guerra.

PRESIDENTE annunzia che l'onorevole Borgnini ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa, che sarà trasmessa agli Uffici.

La seduta termina alle 6 40.

NOTIZIE VARIE

Concorso Internazionale per Apparecchi anticrittogamici ed insetticidi

in Conegliano — Marzo 1886

I concorrenti furono 197 con 524 macchine fra apparecchi, macchine ed istrumenti diversi; di essi 450 riguardavano l'applicazione del latte di calce.

La Giuria, costituita dal presidente prof. Gaetano Cantoni, vicepresidenti Noel Bretagne, Bastide, prof. Mach e senatore Pecile, e relatore generale il prof. G. Cuboni, distribuì i premi come dal seguente elenco:

Medaglie d'oro.

1. Balestrazzi Giacomo, di Imola.
2. Noel, di Parigi, rappresentato dalla Ditta Bale ed Edwards di Milano.
3. Zabeo Antonio, di Padova.

Medaglie d'argento con lire 150.

1. Candeo don Angelo, di Mestrino (Padova).
2. Garolla Giuseppe, di Limena (Padova).
3. Venturini Luigi, di Treviso.

Medaglie d'argento.

1. Czermach Rinaldo, di Teplitz (Boemia), (per studi sull'erosione dei metalli a contatto del latte di calce).
2. Giordano prof. Eugenio, di Gorizia.
3. Estación Ampelografica Catalana, di Barcellona.
4. Nanni Cesare, di Ravenna, per applicazione di polveri.
5. Piana cav. Giuseppe, di Rovigo.
6. Vermorel, di Villefranche-sur-Saône (Francia).
7. Zorzi conte Riccardo, di Bologna.

Medaglie di bronzo.

1. Avanzi Andrea, di Piacenza.
2. Perini Giovanni, di Udine.
3. Recanello Lorenzo, di Padova.
4. Vecelli dott. prof. Antonio e Meloncini Sante, di Venezia.

Premi speciali offerti dal Comizio agrario di Conegliano.

1. Ronfini fratelli, di Treviso.
2. Barnabò Giovanni, di Conegliano.
3. Ronfini Barnaba, di Treviso.

Telegramma meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 26 marzo 1886.

In Europa pressione decrescente e già bassa al nord-ovest, elevata intorno alla Transilvania e al mezzodì della Russia. Ebridi 734; Chiew 775.

In Italia, nelle 24 ore, barometro leggermente disceso al nord, alquanto salito altrove.

Venti deboli intorno al levante.

Temperatura leggermente diminuita.

Stamani cielo generalmente sereno.

Venti deboli specialmente del primo quadrante.

Barometro a 771 mm. sul versante adriatico, a 768 sulla Sardegna ed a Malta.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli variabili giranti a ostro; cielo vario.

Boll. Met. del *New-York-Herald* (24 marzo) — Un'immensa depressione atmosferica che ha il suo centro presso Terranova probabilmente procederà ad ENE, recando una perturbazione nella temperatura fra il 27 e il 29 corrente.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 26 marzo.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	15,2	0,5
Domodossola	coperto	—	11,6	7,6
Milano	1/2 coperto	—	15,6	6,1
Verona	sereno	—	15,8	7,2
Venezia	sereno	calmo	13,0	5,5
Torino	nebbioso	—	14,9	9,5
Alessandria	sereno	—	14,7	5,3
Parma	sereno	—	15,2	4,2
Modena	sereno	—	15,1	4,5
Genova	1/4 coperto	calmo	16,2	9,8
Forlì	1/4 coperto	—	12,4	4,2
Pesaro	sereno	calmo	11,8	1,0
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	17,2	12,4
Firenze	sereno	—	16,6	3,8
Urbino	sereno	—	8,5	2,3
Ancona	1/4 coperto	calmo	13,4	6,2
Livorno	sereno	calmo	18,6	8,5
Perugia	sereno	—	12,5	4,3
Camerino	sereno	—	—	1,7
Portoferraio	1/4 coperto	calmo	16,5	9,8
Chieti	sereno	—	10,4	1,3
Aquila	sereno	—	13,2	—0,5
Roma	3/4 coperto	—	17,0	6,7
Agnone	sereno	—	12,5	—0,2
Foggia	sereno	—	14,4	1,4
Bari	1/4 coperto	calmo	13,3	4,8
Napoli	sereno	calmo	15,8	7,8
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	9,4	0,2
Lecce	sereno	—	15,1	6,7
Cosenza	sereno	—	17,4	5,0
Cagliari	sereno	legg. mosso	19,0	10,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	15,6	9,8
Palermo	sereno	calmo	20,1	5,7
Catania	3/4 coperto	legg. mosso	16,7	8,6
Caltanissetta	sereno	—	13,7	3,6
Porto Empedocle	sereno	calmo	16,8	10,0
Siracusa	coperto	legg. mosso	14,7	10,5

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

26 marzo 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	770,6	770,7	770,0	771,7
Termometro	9,0	15,1	16,8	11,5
Umidità relativa	92	59	54	82
Umidità assoluta	7,83	7,56	7,63	8,26
Vento	NNE	NNW	W	calmo
Velocità in Km.	2,0	2,5	10,0	0,0
Cielo	nebbione	cumuli densi	cumuli	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 17,8 - R. = 14,24 — Min. C. = 6,7 - R. = 5,36.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 26 marzo 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Valore capitale	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	id.	—	—	98 07 1/2	98 07 1/2	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	»
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	1° ottobre 1885	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1885	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	494 »
Detto 4 0/0 seconda Emissione	id.	—	—	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1885	500	500	485 25	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1886	500	500	»	»	693 »
Dette Ferrovie Mediterranee	1° luglio 1885	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	95 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2218 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	1055 »	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	250	150	»	»	696 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	id.	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	291 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1886	500	400	»	»	936 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	520 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1885	500	500	»	»	1778 »
Dette Società Romana (Certificati provvisori)	—	500	166	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate)	1° gennaio 1886	500	500	»	»	1760 »
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	200	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1886	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	440 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° ottobre 1885	100	100	»	»	165 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	525 50
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	345 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	345 »
Dette Società dei Materiali Laterizi	id.	250	250	»	»	520 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	510 »
Dette Fondiarie Vita	1° gennaio 1885	250	125	»	»	290 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1885	500	500	500 »	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1885	500	500	»	»	320 »
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1885	500	500	»	»	321 »
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	—	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 45
	Parigi	chèques	»	»	»
2 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 07
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi 29 marzo
Compensazione. . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 0/0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0/0.

Per il Sindaco: A. PERSICHETTI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 2ª grida 98 10 fine corrente.
Azioni Ferrovie Mediterranee 588 75 fine corrente.
Azioni Banca Generale 640, 640 1/2, 642, 643 1/2, 644 fine corrente.
Azioni Banca di Roma 824 1/2, 825, 826, 828, 830, 832 fine corrente.
Azioni Banca Industriale e Comm. 639 fine corrente.
Azioni Società Italiana per Condotte d'acqua 554, 553 1/2 fine corrente
Azioni Società Immobiliare 782, 783, 783 1/2 fine corrente.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 25 marzo 1886:

Consolidato 5 0/0 lire 98 087.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 917.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 65 333.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 64 043.

V. TROCCHI: *Presidente.*

TUMINO RAFFAELE, *gerente*. — Roma, Tip. della *Gazzetta Ufficiale*.

Provincia e Circondario di Cremona - Mandamento di Casalbuttano

Comune di Casalsigone ed Uniti

Avviso di provvisoria delibera.

Nell'incanto pubblico oggi tenutosi in questo Ufficio comunale, sito in Pozzaglio, l'appalto per la costruzione di tre edifici scolastici, l'uno nella borgata di Casalsigone, l'altro in quella di Pozzaglio, ed il terzo in quella di Castelnuovo Gherardi, tutto di compendio del comune suddetto veniva in via provvisoria aggiudicato al signor Bachini Antonio, col ribasso del 7 25 per cento sul prezzo peritale di lire 50,672 38.

Si fa quindi noto che a norma del precedente avviso 2 corrente, il termine utile per le offerte non inferiori al ventesimo sul prezzo come sopra ridotto, scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 8 prossimo venturo aprile.

Dall'Ufficio municipale di Casalsigone ed Uniti, li 23 marzo 1886.

Il Sindaco ff.: MIGLIOLI COLOMBO.

6569 Il Segretario: Dr. ADAMI.

Società delle Ferriere Italiane

SOCIETÀ ANONIMA — SEDE ROMA — Direzione Generale: FIRENZE

Capitale nominale L. 4,000,000 — *Capitale versato* L. 2,000,000.

Gli azionisti della Società delle Ferriere Italiane sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 aprile p. v., alle ore 2 1/2 pomeridiane, presso la sede della Società, negli uffici della Banca Generale in Roma, via del Plebiscito n. 112.

Per avere accesso all'assemblea dovrà farsi il deposito di almeno 5 (cinque) azioni:

In **Roma**, presso la sede della Banca Generale;
In **Milano**, presso la sede della Banca Generale;
In **Firenze**, presso i signori Em. Fenzi e C.;
In **Livorno**, presso Rodocanacchi figli e C.

almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ritirando il biglietto d'ammissione all'assemblea, sul quale sarà indicato il numero delle azioni possedute o rappresentate.

Ogni cinque azioni danno diritto ad un voto.

L'azionista avente diritto ad un voto può farsi rappresentare all'assemblea da altri, mediante mandato espresso nel biglietto d'ammissione.

Nessuno potrà avere più di 20 voti, qualunque sia il numero di azioni possedute o rappresentate.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessario che vi siano presenti 15 azionisti, e che i votanti rappresentino almeno il quinto del capitale.

Roma, 26 marzo 1886. 6560

Reali Spedali ed Ospizii di Lucca

LEGATO DOTALE FRANCHI

AVVISO.

L'Opera Pia dei RR. Spedali ed Ospizii di Lucca, come amministratrice del legato dotale istituito con testamento 11 aprile 1851, rogato Ser Michelangelo Ciarlotti, da Laura del fu Sebastiano Franchi, di Villa Basilica, a favore delle fanciulle della sua agnazione, inerendo al disposto del regolamento 20 novembre 1862, approvato con Reale decreto del giorno 30 dello stesso mese ed anno,

Rende pubblicamente noto

Che nel corrente anno 1886 si procederà ad assegnare una dote in ordine al detto legato.

Conseguentemente si fa invito alle fanciulle appartenenti alla agnazione della prefata testatrice a far pervenire alla segreteria dei RR. Spedali ed Ospizii predetti, a tutto il giorno 31 maggio prossimo venturo, le istanze relative in carta bollata corredate dei documenti, certificati e recapiti genealogici, dai quali rimanga chiaramente giustificato quanto appresso:

1. La derivazione per non interrotta serie di maschi dalla famiglia Franchi, alla quale apparteneva la testatrice, con la specifica designazione della discendenza dalla linea prediletta, cioè da quella avente per stipite Giovanni q. Franco del fu Santi Franchi, ovvero della derivazione da altro colonnello.
2. L'età non minore di anni quattordici, nè maggiore dei trenta compiuti;
3. I requisiti di stato nubile, di povertà e di onestà.

Non saranno attese le istanze mancanti delle accennate giustificazioni, nè quelle che si presentassero al di là del suddetto giorno.

Finalmente si invitano le concorrenti a farsi rappresentare in questa città da persona di fiducia, alla quale con prontezza e sicurezza maggiore possano farsi le comunicazioni dei dubbi o le richieste di schiarimenti possibilmente necessari.

Lucca, 26 marzo 1886.

6570 Il Segretario: Dott. GINASINI.

Provincia di Roma

Il Sottoprefetto del Circondario di Frosinone

Vista la lettera del prefetto della provincia di Roma, con cui si notifica essere stato disposto il collaudo dei lavori della strada comunale obbligatoria dal comune di Maenza per Piperno Vecchio, appaltata al signor Pietropaoli Luigi;

Veduto l'articolo 360 della legge sui lavori pubblici, allegato *F*, di quella 20 marzo 1865, n. 2248;

Veduto l'articolo 84 del regolamento approvato col Regio decreto 19 dicembre 1873, n. 2854,

Notifica:

Tutti coloro che vantassero crediti contro il suindicato appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi, o per effetto dei lavori eseguiti, potranno presentare i loro titoli o a questa Sottoprefettura o al signor sindaco di Maenza, entro i trenta giorni successivi a quello, in cui il presente sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Decorso tale termine non si farà più luogo a procedere per tali crediti nei modi indicati nell'articolo 361 della precitata legge, e dovranno i creditori agire col mezzo dei magistrati ordinari e nelle forme stabilite dalla Procedura civile.

Frosinone, 24 marzo 1886.

6567 *Il Sottoprefetto*: MEDRI.

Esattoria Comunale di Cisterna di Roma

Si fa noto che nel giorno 17 aprile 1886 alle ore 9 antim. e seguenti, nell'ufficio e davanti al pretore di Velletri, avranno luogo le subaste sotto indicate:

1. A danno dell'Istituzione Pia delle Anime Purganti.

Fabbricato per uso di stalla composto di vani due, posto nel comune di Cisterna di Roma nel vicolo dei Fiori al civico n. 6, del reddito imponibile di lire 22, segnato in mappa alla sezione 1ª, col n. 24, sub. 1 e confinante con i beni di Perazzotti Camilla, Leonardi Antonio e strada, salvi altri, ecc. per il prezzo di lire 165.

Fabbricato per uso di fienile composto di vani due, posto nel comune suddetto in via Lauretana al civico n 28, del reddito imponibile di lire 16, segnato in mappa sezione 1ª col n. 155 sub. 2, e confinante con i beni di Sciarretta Angelo, sagrestia della Collegiata di Cisterna di Roma e strada, salvi altri, ecc., per il prezzo di lire 120.

Fabbricato per uso di fienile composto di vani due, posto nel comune suindicato in via del Teatro, del reddito imponibile di lire 22 50, segnato in catasto alla sezione 1ª col n. 205 sub. 1, e confinante con i beni di Salvini Arcangelo, comune di Cisterna di Roma e strada, salvi altri, ecc., per il prezzo di lire 168 60.

Fabbricato per uso di stalla composto di vani due, posto nel comune di Cisterna di Roma nel vicolo dei Fiori ai civici n. 26, 28, del reddito imponibile di lire 25, confinante con i beni di Salvitti Rosalba, Ospedale e Stimmate di S. Francesco e strada, salvi altri, ecc., per il prezzo di lire 187 80.

2. A danno della Sagrestia della Collegiata di Cisterna di Roma.

Fabbricato per uso di casa di abitazione composto di vani due in due piani, posto nel comune di Cisterna di Roma in via Lauretana, del reddito imponibile di lire 24 75, segnato in catasto alla sezione 1ª, col n. 155, sub. 1 e confinante con i beni di Sciarretta Angelo, Istituzione Pia delle Anime Purganti e strada, salvi altri, ecc., per il prezzo di lire 185 40.

Fabbricato per uso di fienile composto di un sol vano, posto nel comune di Cisterna di Roma nella piazza Umberto al civico n. 7, del reddito imponibile di lire 11 25, distinto in catasto alla sezione 1ª col n. 314 sub. 1, e confinante con i beni di Gabrielli Antonio ed altri, Ospedale e Stimmate di S. Francesco e strada, salvi altri, ecc., per il prezzo di lire 84 60.

3ª Fabbricato per uso di casa di abitazione composto di un sol vano, posto nel comune di Cisterna di Roma nella piazza Vittorio Emanuele al civico n. 11, distinto in mappa alla sezione 1ª col n. 1074 sub. 3, e confinante con i beni di Caetani D. Onorato, Parrocchia e Prebenda arcipretale e strada, salvi altri, ecc., per il prezzo di lire 151 20.

I retrodescritti immobili sono tutti situati nel territorio e comune di Cisterna di Roma.

Nella vendita sono compresi anche i dominii diretti.

L'aggiudicazione verrà fatta al migliore offerente.

Le offerte dovranno esser garantite da un deposito in denaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

Il deliberatario dovrà sborsare l'intero prezzo nei tre giorni dall'aggiudicazione e più pagare tutte le spese dell'asta, di registro e contrattuali.

Occorrendo un secondo e terzo incanto, il primo di questi avrà luogo nel giorno 24 aprile 1886 ed il secondo nel giorno 1º maggio 1886.

Velletri, 8 marzo 1886.

Per l'Esattore della Banca Generale
Il Collettore: ETTORE GALUPPI.

6565

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si fa noto che avanti la 1ª sezione del Tribunale civile di Roma nel giorno 14 maggio 1886, ad istanza delle signore Agnese e Maria Rempicci, in danno di Bacchini dottor Luigi ed altri, avrà luogo l'incanto per la vendita giudiziale dei seguenti immobili posti in Roma:

1. Casa da cielo a terra in via Tor de' Specchi, ai civici numeri 37-A, 37-B, 37-C e via Rupe Tarpea, 19, segnata in mappa col n. 168, rione X, del reddito imponibile di lire 375, gravata dell'annuo tributo diretto verso lo Stato di lire 46 80.

2. Altra casa in detta via parimenti da cielo a terra, ora formante un sol corpo con la suddescritta controdistinta coi civici numeri 38, 39, 40 e 40-A, ed oggi col n. 41 invece del 40-A, ed in mappa censuale col n. 169, rione X, del reddito imponibile di lire 525), gravata del tributo diretto verso lo Stato di lire 656 25.

Avvertenza. — In questa seconda casa non sono comprese le sopra elevazioni in quanto siano poggiate sul muro divisorio prospicente sulla piazza di Tor de' Specchi, le quali possano essere demolite a beneplacito delle nobili Oblate.

La vendita avrà luogo in un sol lotto, e l'incanto si aprirà sul prezzo offerto, corrispondente al multiplo di 60 volte il tributo diretto, e cioè su lire 42,187 80.

6535 Avv. C. G. CLAVARINO proc.

(2ª *pubblicazione*)

TRIBUNALE CIVILE DI CASALE

Estratto di domanda per svincolo di cauzione.

Lusona Vittore fu Ignazio, residente a Grazzano, tanto nell'interesse proprio che quale procuratore dei suoi fratelli e sorelle Filippo, Serafino, Giacinta e Matilde, nonchè delle nipoti Maddalena, Anna, Malvina, Verena e Zita sorelle Lusona fu Celestino, eredi tutti del fu Lusona Teodorico, già notaio prima in Grazzano e poscia in Casale, rispettivo fratello e zio, deceduto in Grazzano li 13 agosto 1865, ha presentato al Tribunale civile di Casale Monferrato, a sensi dell'art. 38 della legge 6 aprile 1879 sul Notariato, domanda per ottenere lo svincolo della malleveria dallo stesso prestata per l'esercizio del notariato alle suddette residenze di Grazzano e di Casale, consistente in due certificati sul Debito Pubblico del Regno d'Italia della rendita ciascuno di lire sessanta, consolidato 5 p. 0/0, aventi i numeri 35439 nero e 430739 rosso l'uno, e 35440 nero e 430740 rosso l'altro.

Casale Monferrato, li 10 marzo 1886.

6299 Avv. COPPA MOLLA GIACINTO.

AVVISO.

Ad istanza dell'ill.mo signor procuratore generale presso la Regia Corte dei conti, sedente in Roma,

Io Garbarino Michele, usciere del Tribunale civile e correzionale di questa città, ho notificato al signor Sabato Vacca, già cancelliere mandamentale, l'atto conclusionale del signor procuratore istante, col quale si chiede che piaccia alla Corte in sezioni unite rigettare il ricorso presentato da esso Vacca contro la deliberazione della 2ª sezione della Corte stessa delli 7 giugno 1873 e relativo decreto di assegnamento di pensione, e condannarlo nelle spese del giudizio.

Tale notificazione ho eseguito a forma del disposto dell'art. 141 della procedura civile, essendo esso notificato di ignoto domicilio.

Roma, 23 marzo 1886.

6499 GARBARINO MICHELE usciere.

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Per gli effetti di legge si rechi a pubblica notizia che Luigi Sirolli fu Tommaso di Altino, con ricorso presentato alla cancelleria del Tribunale civile di Lanciano, quale erede del defunto suo germano Urbano Sirolli di Tommaso, ha chiesto lo svincolo della cauzione prestata da esso Tommaso Sirolli a garenzia del retto esercizio del suo ufficio di notaio in Paglieta, la cancellazione dell'annotazione di vincolo all'uopo, tanto sul certificato di rendita di lire 40, 5 per cento, nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, nn. 18786 nero, e 201726 rosso, quanto nell'altro certificato di assegno provvisorio nominativo, n. 4170, per l'annualità di lire 2 50 ambo datati in Napoli 5 agosto 1862, ed intestati ad esso Sirolli Urbano di Tommaso,

Ha chiesto altresì che i detti due certificati nominativi si convertissero in certificati al latore, di spettanza di esso Luigi Sirolli fu Tommaso.

Lanciano, 26 agosto 1885.

6556 FILIPPO avv. CARABBA proc.

AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 22 marzo, in Trecchina, ad istanza di Giuseppe Puppo fu Biagio, possidente del comune di Trecchina,

Io Vincenzo de Sanctis, usciere presso la pretura mandamentale di Maratea, ove domicilio, ho dichiarato al signor D. Luigi Sannini fu Pasquale, altro proprietario domiciliato in Trecchina, quanto segue:

Con scrittura privata del 4 giugno 1873, registrata a Lagonegro li 18 detto, al n. 112, autenticata e depositata presso questo notaio Federico Schettini; esso dichiarato signor Jannini si costituiva debitore dello istante Puppo della somma capitale di lire 1912 50 per sicurezza di un tale credito ed interessi decorribili per anni tre, nella sopra espressa ragione, fu convenuta una ipoteca convenzionale a favore del creditore Puppo sopra il fondo rustico, di proprietà del debitore Jannini, posto nel tenimento di Trecchina, alla contrada Protaro, di natura seminativo boscoso, confinante detto fondo ai beni del fu D. Michele Grisi, ed ora agli eredi di lui, Fiumara, Giovanni Schettini e Stefano Scarpitti, riportato sotto l'articolo 1277 del catasto terreni di questo comune, in testa a Jannini Luigi, pervenuto dall'articolo 681.

Vitale Alessandro.

Nel giorno 3 agosto 1873, col n. 4256 di casella, nel registro generale, venne pubblicata presso la conservazione delle ipoteche di Basilicata la iscrizione del credito come sopra, per la somma di lire 2314 23, cioè lire 1912 50 per capitale e lire 401 73 per tre annate di interessi decorribili.

Avvenuto l'incendio dell'ufficio della conservazione delle ipoteche, e l'istante creditore Puppo, avendo smarrito la nota dell'iscrizione come sopra determinata, in conformità di quanto prescrive l'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196, ebbe rilasciata dichiarazione autentica per la preesistenza di tale formalità ipotecaria a di lui favore, contro al dichiarato debitore Jannini, la quale fu ricevuta dal conservatore delle ipoteche di questa provincia, nel giorno 17 novembre, ed eseguita la riproduzione sotto il n. 16533 del registro di formalità.

Occorrendo ora, ai sensi dell'art. 8 della cennata legge 28 giugno 1885, dimostrare giudiziariamente la esistenza e la data della formalità ipotecaria, pretesa dimostrazione, che si rende agevole per un certificato di gravezza che si conserva, di data anteriore all'incendio,

Così sulla medesima istanza ho citato il nominato signor Jannini Luigi di comparire innanzi al Tribunale civile di Lagonegro nel giorno di mercoledì diciannove (19) maggio per sentire dichiarato con sentenza la validità e la preesistenza del privilegio ipotecario a favore dello istante Giuseppe Puppo, contro di esso convenuto signor Jannini, nel modo e per la somma, come fu determinato e stabilito colla iscrizione pubblicata presso la Conservazione delle ipoteche di Basilicata nel giorno 3 agosto 1873, al n. 4256, e riprodotta come innanzi. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione, dichiarando che lo istante viene rappresentato dall'avvocato pro curatore cav. Francesco Grisi.

Le copie del presente atto, rilasciate in carta libera, come il presente originale, giusta il dispósto dell'art. 16 della legge 28 giugno 1885, da me usciere collazionate e firmate, è stata una di esse intimata e lasciata nel domicilio di esso signor Jannini, e le altre sono state rilasciate, a richiesta dell'attore, da servire per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul Bollettino della provincia, consegnando quella del Jannini al figlio Berardino.

Tass. l'atto L. 5 15.

Per copia conforme,

6549 VINCENZO DE SANTIS usciere.

AVVISO.

Con decreto del presidente del Tribunale civile di Teramo con le attribuzioni commerciali, emesso nel dì 24 ottobre 1885 sopra ricorso del signor Errico Ciocca fu Pasquale, commerciante, domiciliato in Milano ed elettivamente in Teramo nello studio dell'avvocato signor Cesare cav. Tanzii, s'invita chiunque a presentare alla cancelleria del medesimo Tribunale, nel termine di giorni quaranta, dodici cambiali, per la somma complessiva di lire 2000, accettate dal sig. Francesco Taffiorelli, pubblicista, domiciliato in Teramo, a favore di esso Ciocca e pagabili in diverse scadenze fino al 31 dicembre 1887, quali cambiali furono smarrite dal signor Ciocca, con avvertimento che in difetto le cambiali medesime saranno dichiarate inefficaci riguardo al possessore o possessori.

Ciascuna cambiale è concepita così:

« Milano, 10 settembre 1885 — B. P. L. . . . .

« Alla fine (s'indica il mese) pagate per questa mia lettera di cambio, a me medesimo, la somma di L. . . . .

« Al signor Francesco Taffiorelli — Teramo — Errico Ciocca.

« Accetto per L. . . . . — F. Taffiorelli ».

Teramo, 24 marzo 1886.

6561 Avv. CESARE TANZII.

AVVISO.

Ad istanza dell'ill.mo signor procuratore generale presso la Regia Corte dei conti sedente in Roma,

Io Garbarino Michele usciere del Tribunale civile e correzionale di questa città, ho notificato al sig. Vespa Pasquale già guardia di pubblica sicurezza l'atto conclusionale del signor procuratore istante, delli 13 febbraio 1886, col quale si chiede che piaccia alla sullodata Corte in sezioni riunite dichiarare di non esser luogo a provvedere sul reclamo di esso Vespa, contro la deliberazione del 1º agosto 1877, della sez. 2ª e successivo decreto con cui fu assegnato ad esso Vespa la pensione di annue lire 180, e lo condanni alle spese.

Tale notificazione ho eseguito a senso dell'art. 141 della procedura civile, essendo esso notificato d'ignoto domicilio, residenza e dimora.

Roma, 23 marzo 1886.

6507 GARBARINO MICHELE usciere.

PRETURA PRIMA DI ROMA.

Bando di vendita giudiziale.

Ad istanza del signor Milani Leone, domiciliato elettivamente in Roma, presso l'avv. Francesco Marini, via Campo Marzio, n. 2,

Il sottoscritto usciere avverte il pubblico che nel giorno 2 aprile 1886, alle ore 10 ant., in via dei Falegnami, numero 64 (negozio), procederà per pubblici incanti ed al migliore offerente, alla vendita di tutta la biancheria ed altro, descritta nel verbale di pignoramento redatto dal sottoscritto usciere in data 13 corrente mese ed anno, ed in base al decreto di questo signor vicepretore, del 20 marzo corrente, col quale veniva delegato il sottoscritto usciere ad effettuare detta vendita nel luogo suddetto.

La presente inserzione venne eseguita per gli effetti dell'art. 142 Cod. proc. civ., per essere la debitrice pignorata signora Emanuela De La Concha, domiciliata in Barcellona (Spagna).

Roma, addì 26 marzo 1886.

6556 L'usciere GIOVANNI PICCONI.

AVVISO.

Ad istanza dell'ill.mo signor procuratore generale presso la R. Corte dei conti, sedente in Roma,

Io Garbarino Michele, usciere del Tribunale civile di questa città, ho notificato alla signora Luisa Mirabito vedova di Guadaloxara Gennaro, già bollatore nell'Amministrazione del lotto, l'atto conclusionale del sullodato sig. procuratore generale del 3 marzo corrente, col quale si chiede che piaccia alla sullodata Corte, in sezioni riunite, rigettare il richiamo interposto da essa signora Luisa Mirabito vedova Guadaloxara (con cui chiede le sia concessa l'indennità per una volta, o un sussidio semestrale, o quanto meno la restituzione delle ritenute fatte sugli stipendi del marito) e sia condannata nelle spese.

Tale notificazione ho eseguito a senso dell'art. 141 della Procedura civile, per essere la medesima d'ignoto domicilio, residenza e dimora.

Roma, 23 marzo 1886.

6505 GARBARINO MICHELE usciere.

AVVISO.

Ad istanza dell'Ill.mo signor procuratore generale presso la Regia Corte dei Conti sedente in Roma,

Io Garbarino Michele, usciere del Tribunale civile e correzionale di questa città, ho notificato al signor Gentilini Luigi già guardia sorvegliante dell'Amministrazione forestale dello Stato, l'atto conclusionale del prefato signor procuratore generale delli 21 febbraio 1886, col quale si chiede alla Corte plenaria dichiarare irrecevibile il reclamo del Gentilini e si condanni nelle spese.

Tale notificazione ho eseguito a senso dell'articolo 141 della Procedura civile, essendo esso notificato d'ignoto domicilio, residenza e dimora.

Roma, 23 marzo 1886.

6508 GARBARINO MICHELE, usciere.

AVVISO. 6548

Si rende noto che con domanda del 15 febbraio 1886, indirizzata a S. M. il Re pel mezzo del Ministro di Grazia e Giustizia, i germani avvocati Salvatore e Francesco Forzisi Pennisi del fu Giovanni, ed adottivi del fu signor D. Angelo Pennisi Colonna, proprietarii, domiciliati e residenti in Acireale (Sicilia), chiedevano, tanto nel loro interesse, quanto in quello dei rispettivi figli, di essere autorizzati ad anteporre il cognome di Pennisi a quello di Forzisi, per chiamarsi coi cognomi Pennisi Forzisi; e ciò per tutti gli effetti e ragioni di legge.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la legge 23 luglio 1881, num. 333, colla quale venne dichiarata di pubblica utilità la costruzione di strade provinciali designate nelle tabelle allegatevi, e nelle quali sotto la lettera *B*, al n. 81, è classificata la strada Frosinone-Gaeta;

Veduto risultare dagli atti che fu adempito alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione, nonchè degli elenchi degli stabili da espropriarsi in territorio di Castro de' Volsci, senza che siansi presentate osservazioni ed opposizioni;

Veduti i processi verbali delle indennità concordate con le ditte nominate nell'elenco seguente per i territori da occuparsi per la costruzione del tronco dall'esterno di Ceccano all'osteria di Castro in territorio di Castro;

Veduto il decreto prefettizio 16 gennaio 1886, n. 802, con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti delle indennità concordate per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Vedute le polizze rilasciate dall'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti in data 21 febbraio 1886, coi numeri dal num. 10569 al n. 10592, constatanto l'avvenuto deposito delle somme dovute ai suddetti;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Veduta la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 9 settembre 1885, n. 8 571|6555,

DECRETA:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto, a spesa del Ministero, per quanto sia a suo carico, ai termini delle leggi e della succitata circolare, e salvo rimborso della quota provinciale, sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Castro, notificato ai proprietari interessati, alle Amministrazioni dei Lavori Pubblici e della provincia, nonchè all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Frosinone per la voltura in testa alla provincia di Roma degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento delle suddette indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello della inserzione di cui all'art. 2 del presente decreto, e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità da farsi a cura e spese degli interessati, con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Castro provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del municipio il presente decreto, ed a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 11 marzo 1886.

Per il Prefetto: GUAITA.

Registrato a Roma, 12 marzo 1886,
al reg. 94, n. 5579 Atti pubblici,
esatte lire 112 80.

Il Ricevitore: PARISI.

Per copia conforme
Il Segretario di Prefettura: TESTONI.

ELENCO *descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.*

Numero progressivo	PROPRIETARI — Cognome, nome e paternità	PROPRIETARI — Domicilio	DESCRIZIONE degli stabili di cui si autorizza l'occupazione ed indicazioni catastali	Superficie in metri quadrati da occuparsi	Indennità stabilita
1	Perfili Vincenzo fu Giovanni	Castro de' Volsci	Castro de' Volsci, Madonna del Piano, sezione 2 S. Sozio, terreno seminativo distinto in mappa col numero 1337, confinanti Perfili Paolo, Perfili Andrea, Nardi Angelo e Perfili Mario.	190 »	57 10
2	Polidori don Paolo e dott. Vincenzo fu Pietro.	Idem	Castro de'Volsci, Valle Merco, terreno seminativo distinto in catasto col numero 1071, confina con Salvatori Telemaco, Perfili Pietro, Migliari Francesco e strada vecchia.	110 10	54 82
3	Polidori don Paolo fu Pietro	Idem	Castro de'Volsci, Madonna del Piano, sez. 2 Fontana Murata, terreno seminativo alberato con viti, distinto in mappa col numero 922, confina con la strada vecchia ed i beni di Girolami.	110 »	46 »
4	Figli di Saccocci Giacomantonio fu Vincenzo.	Idem	Castro de'Volsci, Osteria, sez. 4 Frasso, terreno seminativo di poco fondo vegetale, distinto in mappa col numero 417, confina con i beni del Beneficio di S. Oliva goduto da Polidori D. Paolo e con quello di Girolami.	1350 »	227 »
5	Perfili Domenicantonio fu Giovanni.	Idem	Castro de'Volsci, Madonna del Piano, sez. 2 Fontana Murata, terreno seminativo alberato, vitato, distinto in mappa col numero 903, confina con Colocci Paolantonio, Viteterna Antonia, principe Colonna.	290 »	84 »
6	Lombardi Angela fu Vincenzo	Idem	Castro de'Volsci, Osteria, sez. 4 Fosso, terreno seminativo arbustato, distinto in catasto al numero 381, confina con Colocci Paolantonio (ora Perfili), De-Rossi e strada.	150 »	27 »
7	Simoni Antonio fu Francesco.	Idem	Castro de'Volsci, Madonna del Piano, sez. 2 Fonte Gervasio, terreno seminativo distinto in mappa col numero 879, confina con De-Santis Francescantonio, D'Amore Giovanni e Confraternita del Sacramento.	400 »	185 92
8	Perfili Pasquale, Antonio e Vincenzo fu Domenico.	Idem	Castro de'Volsci, sez. 4. terreno seminativo distinto in catasto al numero 385, confinanti Lombardi Vincenzo, Girolami Mariano e fratelli fu Romualdo e strada.	120 »	33 10
9	Tucci Ferdinando, Vincenzo e Giacinto fu Francescantonio.	Idem	Castro de'Volsci, Osteria, sez. 4 Fosso, terreno seminativo e pascolivo distinto in mappa col numero 387, confina con Girolami Mariano e fratelli fu Romualdo, De-Angelis Crescenzio e Confraternita del Rosario.	256 »	77 18

Numero progressivo	PROPRIETARI — Cognome, nome e paternità	PROPRIETARI — Domicilio	DESCRIZIONE degli stabili di cui si autorizza l'occupazione ed indicazioni catastali	Superficie in metri quadrati da occuparsi	Indennità stabilita
10	D'Ambrosi Celestino, Pietrantonio e Gio. Battista fu Giacinto, e Marcello fu Pietro.	Castro de'Volsci	Castro de'Volsci, Osteria, sez. 4 S. Sozio, terreno seminativo nudo distinto in catasto al n. 483, confina con D'Ambrosi Domenicantonio, Egidi Antonio, Giovanni ed Alessandro e Berardi marchese Filippo.	840 »	192 »
11	Perfili Pietro, Pasquale e Vincenzo fu Domenico.	Idem	Castro de'Volsci, sez. 2 Fosso brecciale, Vado Marco, terreno seminativo distinto in mappa col numero 1037, confinanti Polidori Pietro, dotali di Girolami Mattia e strada.	45 »	8 10
12	Polidori Carlo, Francesco, Giuseppe o Angela fu Vincenzo.	Idem	Castro de'Volsci, Osteria, sez. 4 Casa Valamonte, terreno roccioso seminativo in costa ed in piano, distinto in mappa col numero 402, confina con Polidori Pietro, abbazia di S Nicola e vecchia strada.	561 »	356 42
13	Girolami Anna ved. di Mariano, Rosa ved. di Angelo, Giacinto, Paolo e Anna fu Romualdo.	Idem	Castro de'Volsci, Fosso, sez. 2, terreno seminativo arbustato distinto in mappa col numero 1031, confina con la vecchia strada, con i beni dei signori Martini e con Perfili, sezione 4, terreno seminativo distinto in mappa col numero 386, confina con la vecchia strada, con i beni di Colocci e con quelli di Tucci.	762 50	179 70
14	Girolami Pietrantonio e Domenicantonio fu Mattia.	Idem	Castro de'Volsci, Madonna del Piano, sez. 2 Fosso, terreno seminativo distinto in catasto col numero 1035, confina da due lati con la proprietà di Girolami Mariano e fratelli fu Romualdo, e dall'altro lato la strada.	113 »	23 31
15	Perfili Pasquale, Antonio, Pietro e Vincenzo fu Domenico, per metà, e Polidori Anna Maria fu Loreto, per l'altra metà.	Idem	Castro de'Volsci, Colle Natale, vocabolo casa Renzano, sez. 2, terreno seminativo arbustato, distinto in catasto col numero 1073, confina a due lati colla strada, e ad un lato con i beni del Beneficio di Santa Maria, enfiteuti Migliori.	1238 »	382 50
16	Franchi marchesa Adelaide vedova Ferrari fu.....	Idem	Castro de'Volsci, sez. 4 Osteria, casa Valamonte, terreno seminativo distinto in mappa coi numeri 535 e 412, confina da un lato con la vecchia strada, abbazia di San Nicola e Beneficio di San Nicola.	2799 »	933 »
17	D'Ambrosi Domenicantonio e Fortunato fu Luigi, Vincenzo e Francesco fu Giacomantonio, Giorgio, Mario e Carolina fu Giuseppe, Marcello e Giacinto fu Pietro, Pietro fu Antonio.	Idem	Castro de'Volsci, Osteria, sez. 4 S. Sozio, terreno seminativo nudo distinto in catasto al numero 484, confina con Egidi Antonio, Giovanni ed Alessandro, e D'Ambrosi Giacinto e Marcello.	730 »	168 60
18	D'Amore Elisabetta fu Giovanni.	Idem	Castro de'Volsci, Madonna del Piano, sez. 2 S. Sozio, terreno seminativo distinto in mappa col numero 874, confina con Perfili Carlo e con Simoni Angela vedova di Perfili Domenicantonio.	500 »	152 »
19	De-Santis Francescantonio fu Giuseppe.	Idem	Castro de'Volsci, Madonna del Piano, sez. 2 S. Sozio, terreno seminativo distinto in mappa col numero 872, confina con Perfili Paolo e Vincenzo.	60 »	21 20
20	Girolami Agata, Domenico, Giuseppe, Loreto e Salvatore fu Andrea, e Ambrosi Elisabetta vedova Girolami fu Loreto.	Idem	Castro de'Volsci, Madonna del Piano, sez. 2 Frullone, terreno seminativo distinto in mappa col nmero 913, confina con la vecchia strada, col Beneficio di S. Nicola, e Polidori Pietro. Frasso, sez 2, terreno seminativo alberato, distinto in mappa col numero 650, confina con la vecchia strada, Colocci Angelo e Saccocci Giacomantonio.	1905 »	762 »
21	D'Ambrosi Antonio fu Francesco.	Idem	Castro de'Volsci, Madonna del Piano, sezione 2 S. Sozio, terreno seminativo distinto in mappa col numero 878, confina con Salvatori Luigi di Arnora, Ambrosi P.te Ermenegildo, abbazia di Santa Maria.	1400 »	448 »
22	Perfili Paolo, Antonio e Salvatore fu Vincenzo.	Idem	Castro de' Volsci, Madonna del Piano, sezione 2 Son Sozio, terreno seminativo distinto in mappa col numero 869, confina con Perfili Carlo, De-Santis Francescantonio e Perfili Vincenzo.	380 »	132 15
23	Palombi Mario, Rocco e Andrea fu Carlo.	Idem	Castro de'Volsci, Osteria, sez. 4 Fosso, terreno pascolivo distinto in mappa col numero 399, confinanti abbazia di S. Nicola in Castro, Colocci Paolantonio e la vecchia strada.	198 »	11 84

Numero progressivo	PROPRIETARI Cognome, nome e paternità	PROPRIETARI Domicilio	DESCRIZIONE degli stabili di cui si autorizza l'occupazione ed indicazioni catastali	Superficie in metri quadrati da occuparsi	Indennità stabilita
24	D'Ambrosi Antonio fu Francesco.	Castro de'Volsci	Castro de'Volsci, Osteria, sez. 4 Fosso, terreno seminativo distinto in mappa col numero 395. confina con la vecchia strada, Ambrosi Ermenegildo e fratelli e De-Santis Rocco e Rosa.	1620 »	162 »

In nome di Sua Maestà, Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia,

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne saranno richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa quando siano legalmente richiesti.

Roma, marzo 1886.

Per il Prefetto: GUAITA.

Reg. a Roma, li 19 marzo 1886 al reg. 94, n. 5835, atti pubblici, esatte lire una e centesimi venti in luogo del bollo speciale.

IL CONTROLLORE. 6458 *Il Ricevitore:* PARISI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel giorno di giovedì 15 aprile p. v., alle ore 10 antimeridiane, avrà luogo, presso questa Prefettura, avanti il signor prefetto o chi per esso, l'incanto per lo

Appalto dell'accollo dei trasporti postali tra Messina e la stazione ferroviaria di Cerda con una seconda corsa giornaliera fra Messina e Santo Stefano di Camastra e fra Cefalù e la stazione ferroviaria di Cerda, dal 1° luglio 1886 a tutto giugno 1891, giusta la cartella d'oneri del 3 marzo 1886, compilata dalla Direzione generale delle Poste, e per l'annuo canone di lire 55,000.

1. L'asta sarà tenuta a schede segrete e secondo le norme stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, sulla Contabilità generale dello Stato, n. 3074.

2. Coloro che vorranno attendere a detto appalto dovranno perciò, nel giorno ed ora suindicati, presentare in questa Prefettura o presso la Prefettura di Palermo le loro offerte, escluse quelle per persone da dichiarare, estese su carta bollata da una lira debitamente sottoscritte e suggellate.

3. L'aggiudicazione seguirà a favore del migliore offerente in ribasso della somma succitata di lire 55,000 purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

4. L'appalto avrà principio il 1° luglio 1886 e termine a tutto giugno 1891.

5. Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno produrre:

a) Un certificato di moralità di recente data rilasciato dall'autorità municipale del luogo in cui essi sono domiciliati.

b) Un attestato rilasciato da non più di sei mesi dalla Giunta municipale del luogo di loro domicilio, sulla solvibilità ed idoneità dei concorrenti, munito del visto del prefetto o sottoprefetto il quale assicuri che l'aspirante ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di chè si tratta.

c) Una quietanza comprovante il versamento eseguito in una cassa di tesoreria provinciale della somma di lire 5500 in moneta metallica o in biglietti aventi corso legale o in titoli di rendita pubblica al latore, a titolo di cauzione provvisoria a guarentigia delle offerte, avvertendo che non saranno all'asta accettati depositi in contanti od in altro modo.

6. Non saranno ammesse all'asta quelle persone che nell'eseguire altre imprese si siano rese colpevoli di negligenza o di mala fede, tanto verso il Governo quanto verso i privati.

7. Nel termine di 10 giorni, dalla seguita aggiudicazione, l'impresario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto. In caso di rifiuto o ritardo nella stipulazione del contratto e nella prestazione della voluta cauzione definitiva, l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria ed alle conseguenze di un nuovo incanto a suo danno.

8. Prima della stipulazione del contratto, lo appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva di lire 14,000.

9. Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffici, offerte di ribasso non inferiori al ventesimo, sul prezzo per il quale il detto appalto verrà aggiudicato provvisoriamente, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

10. Saranno a carico dell'aggiudicatario definitivo tutte le spese d'asta e del contratto, compresi i diritti di segreteria sugli originali e sulle copie degli atti relativi, e le tasse di bollo e di registro, ed ogni altra spesa inerente.

11. La cartella d'oneri è visibile in questa Prefettura od in quella di Palermo nelle ore d'ufficio.

Messina, 22 marzo 1886.

6555 Il Segretario: DELL'ANGELO.

P. G. N. 17088

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE

Il Consiglio comunale avendo approvato una parziale modificazione al tracciato della via Nazionale avanti la Chiesa Nuova, e l'aggiunta di un tronco rettilineo dalla via dei Banchi Vecchi presso il Banco S. Spirito, fino a Borgo S. Spirito, con espropriazioni di zone laterali, il sottoscritto rende noto, che in forza della legge 25 giugno 1865, ed in conformità degli articoli 21, 86 ed 87, e delle facoltà concesse dall'articolo 22 della medesima e 14 della convenzione pel concorso governativo nelle spese edilizie della capitale, il comune va a chiedere al Regio Governo la dichiarazione di pubblica utilità per il suindicato progetto come è dimostrato in apposito tipo, ove sono designati i beni da espropriarsi per l'esecuzione dell'opera.

Avverte perciò chiunque può avervi interesse che il piano di esecuzione è ostensibile nell'ufficio della segreteria comunale dalle ore 11 antimeridiane alle tre pomeridiane, per quindici giorni decorrendi da oggi e dalla contemporanea inserzione di questa notificazione nella *Gazzetta Ufficiale*, durante il qual tempo si possono indirizzare al sindaco i reclami e le osservazioni in merito al progetto.

Roma, dal Campidoglio, il 25 marzo 1886.

Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

6572 Il Segretario generale: A. VALLE.

R. Albergo dei Poveri di Monreale

2° Avviso d'asta.

Essendo rimasto deserto l'incanto per lo affitto dell'ex feudo Pirrello indetto coll'avviso 20 febbraio ultimo, i sottoscritti fanno noto che il giorno 12 p. v. aprile, alle ore 12 meridiane, avrà luogo un secondo esperimento nelle stesse forme e condizioni contenute nel primo avviso.

I fatali scadranno col giorno 27 aprile suddetto.

Monreale 23 marzo 1886.

La Deputazione:
GERARDELLI canonico DOMENICO.
Canonico NICOLO' GIORDANO.
6519 CARUSO SALVATORE.

BANCA POPOLARE DI LUGO

Avviso d'Asta.

Mercoledì 14 aprile 1886, alle ore 10 antimeridiane, nella residenza di questa Banca Popolare, verranno posti in vendita all'asta pubblica, col metodo della candela vergine, n. 5 fondi rustici alberati e vitati siti nel comune d'Imola, della totale superficie di circa ettari 60.

Due decimi del prezzo debbono essere pagati all'atto della stipulazione; gli altri otto decimi potranno essere pagati in 10 uguali rate annuali, in conformità del capitolato.

Lugo, 16 marzo 1886.

6475 Il Presidente: CARLO cav. CAVASSINI.

(3ª *pubblicazione*)

AVVISO.

L'Opera pia degli Ospizi Marini in Firenze rappresentata dal sottoscritto, esecuzione dell'art. XII dello statuto organico, approvato con Reale decreto de'20 febbraio 1872, convoca in adunanza generale i patroni della medesima per l'effetto di esercitare i loro diritti ai termini dell'art. V dello statuto predetto, quale adunanza avrà luogo il 6 aprile prossimo a ore 12 meridiane in una sala del Regio Orfanotrofio del Bigallo, posto in piazza del Duomo numero 1.

Dalla Presidenza dell'Opera pia degli Ospizi Marini in Firenze, li 1° marzo 1886.

5954 Il Presidente: Cav. CARLO SCAPPUCCI.

CONSIGLIO NOTARILE
dei distretti riuniti di Perugia e di Orvieto.

Il sottoscritto pubblica la vacanza dell'ufficio di notaro in Gubbio (capoluogo di mandamento, distretto di Perugia), invitando gli aspiranti a concorrervi; il tutto a senso ed in conformità di quanto è prescritto nel testo unico delle leggi sul riordinamento del Notariato 25 maggio 1879 e relativo regolamento.

Perugia, 22 marzo 1886.

6546 Il Presidente.

REGIA PRETURA TERZA DI ROMA.

Il sottoscritto vicecancelliere della pretura suddetta fa noto che con decreto del pretore di questo mandamento, in data 23 marzo 1886, all'eredità giacente del cav. Alessandro Antinozo, morto in Roma, è stato nominato a curatore il signor avv. Carlo Piccini, domiciliato in Roma, via Tor Millina, n. 4.

Dalla cancelleria della 3ª pretura di Roma, li 24 marzo 1886.

6554 Masini, vicecanc.

(1ª pubblicazione)

AVVISO
per svincolo di cauzione notarile.

Il sottoscritto dottore in leggi Emilio Melis, notaro, nato e domiciliato in Iglesias (Sardegna), deduce a notizia che avendo, dietro sua richiesta, ottenute le dimissioni dall'ufficio di notaro alla residenza di Villamassargia (Sardegna), ha inoltrato, a senso dell'art. 38 della vigente legge notarile, domanda al Tribunale di Cagliari per lo svincolo della mallevaria dal medesimo prestata per l'esercizio della sua professione notarile in detto comune.

Cagliari, 26 gennaio 1886.

6559 Dr. Emilio Melis notaio.

(1ª pubblicazione)

ESTRATTO DI DECRETO
del Tribunale di Camerino.

In seguito ad istanza promossa dai signori Ribechi Eugenia e Pelagalli Ozobeide, Guglielmo e Giuseppa di Castelraimondo, il Tribunale civile di Camerino, nel dì 19 febbraio 1886, ha emanato in Camera di Consiglio decreto con cui si autorizza l'amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a convertire in rendita al portatore e dividere fra gl'interessati i due certificati intestati al fu Pelagalli Gabriele, l'uno di lire 10 distinto col n. 170,909, e l'altro di lire 70, distinto col numero 114,040, e ciò in conformità all'art. 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, lettera D, ed all'art. 82 e seguenti del relativo regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Camerino, 23 marzo 1886

6513 Eucherio Sensini, proc.

AVVISO.

Ad istanza dell'illustrissimo signor procuratore generale presso la Regia Corte dei conti sedente in Roma,

Io Garbarino Michele, usciere del Tribunale civile e correzionale di questa città ho notificato al sig. Menozzi Carlo Narciso, già guardia carceraria, d'ignota residenza, l'atto conclusionale dell'ill.mo signor procuratore istante del 3 marzo corrente, col quale si conchiude e chiede alla sullodata Corte, che in sezioni riunite, dichiari irricevibile il reclamo di esso Menozzi, presentato contro la deliberazione della 2ª sezione, del 22 dicembre 1880, e lo condanni nelle spese.

Tale notificazione ho eseguito nei modi prescritti dall'art. 141 della Procedura civile, essendo esso Menozzi Carlo Narciso d'ignoto domicilio, residenza e dimora.

Roma, 23 marzo 1886.

6506 Garbarino Michele usciere.

Banca Mutua Popolare di Ferrara

SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA

Capitale versato a tutto il 31 dicembre 1885, lire 170,896 —
Riserva . . . . » 47,501 37

Avviso d'assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno di domenica 11 aprile corr. anno, alle ore 1 pom., nell'antisala del Consiglio comunale di Ferrara, gentilmente concessa dal R. sindaco, per deliberare il seguente oggetto:

Domanda di un nucleo di azionisti per l'impianto di una Filiale della Banca a Copparo.

Qualora andasse deserta detta convocazione, verrà tenuta di secondo invito nella successiva domenica 18 aprile alla stessa ora e nello stesso luogo.

Ferrara, 25 marzo 1886.

6551 Il Presidente del Consiglio: STEFANO GATTI CASAZZA.

SOCIETÀ GENERALE PER LE FERROVIE COMPLEMENTARI

SOCIETÀ ANONIMA — Sede in Roma — *Capitale versato lire 4,000,000*

Convocazione dell'assemblea generale.

L'assemblea generale è convocata per venerdì 30 aprile prossimo, alle ore 3 pom., presso la sede della Società in Roma, via Rasella, n. 21, piano 1°, per deliberare sulle materie di cui nel seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci — Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1885;
2. Comunicazioni relative alla situazione finanziaria della Compagnia Belgo-Italiana di strade ferrate, e approvazione di un contratto di garanzia con costituzione di pegno a favore della Società Belga di strade ferrate;
3. Elezione di consiglieri d'amministrazione, in sostituzione degli uscenti di carica o dimissionari;
4. Elezione di tre sindaci e di due supplenti.

NB. Per intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno depositare i loro titoli almeno cinque giorni avanti quello fissato per la seduta, presso il Banco di Roma, ritirandone analoga ricevuta.

Roma, 26 marzo 1886.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
P. CARINI.

6562

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PREFETTURA DI FERRARA

Avviso d'appalto ad unico incanto *dei lavori di sistemazione del tratto superiore del froldo Fossassamba a destra di Po.*

Alle ore 11 antim. del giorno 12 aprile p. f., si procederà in questa Prefettura, avanti all'Ill.mo sig. prefetto, o chi per esso, all'appalto e immediato deliberamento definitivo dei lavori sopraindicati in base al progetto dell'ufficio del Genio civile in data 10 dicembre 1885, approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con dispaccio 19 marzo, numero 3879, in appoggio ai tipi e capitolato speciale, visibili in questa segreteria ogni giorno nelle ore d'ufficio.

AVVERTENZE.

1. L'appalto ammonta alla somma di lire 52,480, salvo il ribasso che verrà offerto, e i lavori dovranno essere compiuti entro il termine di giorni novanta (90) naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna.

2. L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lettera (a) del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente, o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

3. Sarà accettata l'offerta più vantaggiosa che sia incondizionata, e il cui prezzo sia migliore di quello sopraindicato al n. 1, e l'aggiudicazione sarà definitiva a unico incanto, ed anche con la presentazione di una sola offerta.

4. Gli aspiranti dovranno giustificare la loro moralità ed idoneità ad eseguire i lavori del genere di quelli che si vogliono appaltare.

5. Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno presentare la ricevuta di versamento nella Tesoreria provinciale del deposito di lire 3000, in numerario od in biglietti della Banca Nazionale od in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito, avvertendo che non saranno accettati depositi in contanti od in altro modo.

6. Le spese tutte relative alla presente asta, al contratto, registro, copie ecc. saranno a carico del deliberatario.

Ferrara, 23 marzo 1886.

6514 *Il Segretario delegato*: RAFFO.

AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 11 marzo, in Avigliano,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Demanio dello Stato, rappresentata dall'intendente di finanza di questa provincia, signor Giovanni cav. Corsini, domiciliato in Potenza, per ragion dell'ufficio,

Io Angelo Di Donato, usciere addetto alla Pretura mandamentale di Avigliano, ivi residente per ragione dell'ufficio,

Ho dichiarato ai signori cav. Benedetto Corbo fu Domenicantonio e Andrea Corbo di Benedetto, proprietarii, domiciliati in Avigliano, il primo tanto nel nome proprio, che quale legittimo rappresentante ed amministratore dei suoi figli minori, Luigi e Domenicantonio, ed il secondo e questi due ultimi quali eredi dei defunti loro zii Diodato, Giulio, Giuseppe, Luigia e Finizia Corbo, quanto segue:

Che in favore della istante Amministrazione trovasi accesa fin dal 22 luglio 1878, al n. 2970 del registro d'ordine, e vol 146, n. 31578 delle formalità, una iscrizione per ipoteca convenzionale a carico degli stessi intimati, per la somma di lire 20191 11;

Che, stante la legge del 28 giugno 1885, n. 3196, sul ripristinamento dell'ufficio ipotecario di questa provincia, sarebbesi dovuto dall'Amministrazione istante rinnovare l'anzidetta iscrizione nel termine prefisso;

Che essendo però riuscito impossibile nello stesso termine rinvenire il borderò indispensabile per la rinnovazione, fu necessità di procedere alla dichiarazione autentica di cui è menzione nella citata legge;

Che, dovendosi ora convalidare la detta dichiarazione, è mestieri convenire i signori Corbo innanzi il competente magistrato;

È per tutte le sue esposte cose che io suddetto usciere, sulla medesima istanza, ho citato i signori Benedetto e Andrea Corbo, nella qualità como sopra spiegata, a comparire innanzi il Tribunale civile e correzionale di Potenza la mattina di mercoledì ventiquattro del corrente mese di marzo, per sentir emettere i provvedimenti di giustizia qui appresso indicati:

a) Dichiarasi a base dei documenti, che saranno a tempo debito esibiti, valida ed efficace la dichiarazione autentica resa dall'istante intendente il 19 dicembre 1885, ed iscritta dal conservatore delle Ipoteche di questa provincia il 28 stesso mese ed anno, al n. 65,661 d'ordine;

b) Allo effetto dichiarasi che la formalità ipotecaria, in data 22 luglio 1878, iscritta al n. 2970 del registro d'ordine, vol 146, n. 31,578 delle formalità, per la somma di lire 20,191 11, conservi a favore dell'Amministrazione del Demanio dello Stato il grado, l'ordine e l'efficacia che aveva anteriormente alla nota dell'incendio;

c) Condannarsi i signori Corbo alle spese del giudizio ed al compenso di avvocheria, qualora volessero ostacolare la presente domanda.

Per la istante Amministrazione procederà il procuratore erariale signor Macario Falcone. Salvo ogni altro diritto.

Le copie di questo atto, dopo firmate da me usciere, sono state intimate al cavaliere Benedetto e ad Andrea Corbo, avendole consegnate nelle mani del primo.

Specifica.

Bollo pel presente	L.	10 80
Copia ed estratto	»	7 20
Dritto e repertorio	»	1 10
Scritturazione	»	3 80
Totale	L.	22 90

6521 L'usciere Angelo Di Donato.

(1ª *pubblicazione*)

Compagnia Italiana d'Assicurazione contro l'Incendio « LA NAZIONE »

in liquidazione

I signori azionisti sono invitati d'intervenire all'assemblea generale che si terrà a Roma, nel locale della Banca Tiberina, il giorno 16 aprile p. v., alle ore 2 pomeridiane precise, onde provvedere alla nomina di uno Stralciario in surrogazione dei dimissionari. 6550

AVVISO.

Si rende noto che nell'assemblea generale della *Società per le Forze Idrauliche ad usi industriali ed agricoli*, tenuta li 11 marzo 1886 in Roma, fu approvato il bilancio dell'anno 1885, e fu approvato il verbale dell'assemblea dell'anno precedente, in data 12 aprile 1885, e renderlo per ogni effetto giuridico completo; omologandosi perciò a nuovo tutte le prese deliberazioni in quell'assemblea.

Tanto quindi nella prima che nella seconda assemblea fu deliberato il non pagamento degli interessi agli azionisti, ma si ordinò ne venisse accreditato l'ammontare al loro conto per esser pagato quando il Consiglio di amministrazione lo crederà opportuno nell'interesse della Società.

BILANCIO APPROVATO.

Società per le Forze Idrauliche ad usi industriali ed agricoli.

Bilancio al 31 dicembre 1885.

ATTIVO.

Conto azioni in corso di versamento	L.	284,000 »
Conto Luce Elettrica in Tivoli	»	7,320 »
Costo generale stabili e forze d'acqua, compresi lavori, spese e tasse	»	791,666 27
Cassa presso sede centrale e succursale Tivoli	»	8,090 08
Conto Polvere esistenza	»	6,300 02
Monte Depositi n. depositi a garanzia	»	15,174 »
Conto Depositi vincolati dei consiglieri	»	60,000 »
	L	1,172,550 37

PASSIVO.

Conto capitale 1ª e 2ª serie	L.	1,000,000 »
Debitori e creditori per depositi	»	60,000 »
Debitori e creditori diversi	»	112,550 37
	L.	1,172,550 37

FILIPPO DELFINI notaro.

Presentato addì 21 marzo 1886 ed inscritto al n. 87 del registro d'ordine, al n. 68 del registro trascrizioni ed al n. 35[1884 del registro Società, volume 1°. elenco 68.

Roma, li 23 marzo 1886.

Il Cancelliere del Tribunale di commercio
L. CENNI.

6558

Esattoria Comunale di Velletri

Si fa noto che nel giorno 17 aprile 1886, alle ore nove antimeridiane e seguenti, nell'ufficio e davanti al pretore di Velletri, avranno luogo le sabaste sotto indicate:

1. A danno di Flavoni Aurelio fu Domenico — Fabbricato per uso di casa di abitazione, posto nel comune di Velletri, in via Lanuvia, del reddito imponibile di lire 146 10, segnato in catasto alla sezione 12ª, col n. 109 sub. 11, confinante con i beni di Flavoni Brigida, Flavoni Dante e strada, salvi altri ecc., per il prezzo di lire 1095 60.

2. A danno di Flavoni Pio fu Domenico — Terreno vignato, posto nel territorio del comune suddetto, in contrada Colonella, della superficie di tavole 8 75, pari ad are ottantasette e centiare cinquanta, di un estimo di scudi 104 12, pari a lire 559 65, segnato in mappa alla sezione I, col n. 110, confinante con i beni di Menta Alessandro, Flavoni Pio fu Domenico, con altri beni e la strada, salvi altri ecc., per il prezzo di lire 456 60.

I suddetti immobili sono tutti posti nel territorio del comune di Velletri.

Nelle vendite sono compresi anche gli utili e diretti dominii.

L'aggiudicazione verrà fatta al miglior offerente.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in denaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato,

Il deliberatario dovrà sborsare l'intiero prezzo nei tre giorni successivi all'aggiudicazione, o più pagare tutte le spese dell'asta, di registro e contrattuali.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto il primo di questi avrà luogo nel giorno 24 aprile 1886 ed il secondo nel giorno primo maggio 1886.

Velletri, li 8 marzo 1886.

Per l'Esattore Banca Generale
Il Collettore: ETTORE GALUPPI.

6564

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETA' ANONIMA DELLE FERROVIE SECONDARIE ROMANE

Capitale nominale e versato lire 3,000,000.

Gli azionisti della Società delle Ferrovie secondarie Romane sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 19 aprile prossimo, alle ore tre pomeridiane, nella sede della Società, in via del Plebiscito, n. 112, primo piano, palazzo Doria, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci, approvazione del bilancio dell'anno 1885 e relative deliberazioni;
2. Nomina di sette consiglieri d'amministrazione, tre sindaci e due supplenti;
3. Determinazione di una somma per le medaglie di presenza agli amministratori e per un compenso ai sindaci;
4. Emissione di obbligazioni a forma dell'art. 172 del vigente Codice di commercio, 32 e 33 dello statuto sociale.

Avvertenze.

Per avere accesso all'assemblea gli azionisti dovranno fare un deposito di almeno dieci azioni presso la sede della Società, presso quella della Banca Generale in Roma, o presso la Società Veneta di costruzioni in Padova, dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ritirando il biglietto d'ammissione all'assemblea generale, sul quale sarà indicato il numero delle azioni depositate.

Ogni dieci azioni danno diritto ad un voto.

Gli azionisti possono farsi rappresentare da altro azionista, esclusi gli amministratori, mediante mandato espresso sul biglietto d'ammissione.

Nessuno potrà avere più di trenta voti, qualunque sia il numero di azioni proprie o rappresentate.

Roma, li 24 marzo 1886.

6563 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Provincia e Circondario di Roma

Comune di Camerata Nuova

In esecuzione del deliberato del Consiglio comunale in data 28 dicembre 1885, approvato dalla onorevole Deputazione provinciale in adunanza del 1° corrente,

Si fa noto:

Che alle ore 9 ant. del giorno 8 (otto) aprile p. v., nella segreteria comunale, innanzi il signor sindaco ff., o chi per esso, verrà aperto il primo incanto per la vendita del legno di faggio esistente in 180 ettari circa del bosco comunale, denominato Camposeno, limitrofo al comune di Subiaco.

L'asta si aprirà sul prezzo complessivo di lire 17,248 04 (diciassettemiladuecentoquarantotto e centesimi quattro) determinato a séguito di perizia del signor Andrea Sinisgalli, sottoispettore forestale di Tivoli, in data 11 ottobre u. s., e si terrà col metodo delle candele e con le norme stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3ª).

I concorrenti all'asta dovranno giustificare il deposito nella Tesoreria comunale di lire 1000 (mille), od eseguito durante l'esperimento in mani del sig. presidente.

Il prezzo risultante, compiuti gli atti, dovrà pagarsi, rimossa qualsiasi eccezione, alla sottoscrizione del contratto.

Non si procederà alla provvisoria aggiudicazione ove non si abbiano offerte almeno di due concorrenti.

I medesimi all'atto dell'offerta presenteranno un'idonea sicurtà, non avendola, eseguiranno alla stipolazione del contratto un depositito in valuta legale od in rendita del Debito Pubblico, nella misura che determinerà il signor presidente.

I concorrenti eleggeranno in questo Comune il loro legale domicilio a tutti gli effetti del contratto.

Le spese tutte, antecedenti e conseguenti all'incanto, andranno a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

Si accetteranno le offerte e garanzie personali per procura, a termine dell'art. 92 del regolamento succitato.

Le altre condizioni, sotto la cui stretta osservanza si concederà la vendita, risultano nel relativo quaderno d'oneri, ostensibile, colla perizia, nella segreteria municipale, in tutte le ore d'ufficio.

Il termine per l'aumento del ventesimo (fatali) scadrà alle ore 12 precise del 24 (ventiquattro) aprile suddetto.

Si procederà, a termine degli articoli 402, 403, 404, 405 del Codice penale, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, o allontanassero i concorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Camerata Nuova, 21 marzo 1886.

Il Sindaco ff.: ACHILLE MESTICI.

Il Segretario: CRISPINO DAVID.

6552

N. 69.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimerid. del 10 aprile p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere idrauliche, e presso la Regia Prefettura di Napoli, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla sessennale manutenzione (dal 1° aprile 1886 al 31 marzo 1892), del fiume Sarno e dei due suoi principali influenti, rivi Palazzo e Foce, dei colatori o controfossi destro e sinistro, dei rivi Sguazzatorio, Marna e S. Benedetto, nonchè della strada ripuaria a detto fiume, per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 32,884.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 22 luglio 1885, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Napoli.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 2,000 e nel decimo dell'importo netto delle opere d'appalto quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 5 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 24 marzo 1886

6540 *Il Caposezione:* M. FRIGERI

Prefettura della Provincia di Siracusa

Avviso di seguito deliberamento.

A seguito del simultaneo incanto tenutosi il 20 marzo 1886 da questa Prefettura e dalla Prefettura di Palermo, giusta l'avviso d'asta del 27 febbraio 1886, lo

Appalto dei trasporti postali fra Noto e Vittoria, in transito per Rosolini, Spaccaforno, Modica, Ragusa Inferiore, Ragusa e Comiso,

venne deliberato per la presunta somma di lire 13,500, dietro l'ottenuto ribasso di lire dieci per ogni cento.

Il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in diminuzione della detta presunta somma di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e dovranno essere accompagnate dal deposito e certificati prescritti col suddetto avviso, scade col mezzogiorno del 12 aprile p. v.

Tali offerte saranno ricevute indistintamente nei surriferiti uffizi; ma, ove più d'una ne fosse presentata, sarà preferita la migliore e, se uguali, quella rassegnata prima.

Restano ferme tutte le altre condizioni portate dal surriferito avviso del 27 febbraio 1886.

Siracusa, 23 marzo 1886.

Il Segretario delegato ai contratti
G. ASMUNDO GISIRA.

6547

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN VENEZIA

Avviso d'asta per secondo incanto.

Essendo riuscito infruttuoso l'incanto tenuto addì 11 marzo 1886 per l'appalto della rivendita dei generi di privativa n. 12, nel comune di Venezia, via Due Aprile, nel circondario di Venezia, provincia di Venezia, e del reddito medio lordo di lire 6952 55, avendo dato quello di lire 6247 76 nel 1882-83 — lire 6797 15 nel 1883 84 — lire 7812 73 nel 1884-85.

Si fa noto che nel giorno 13 del mese di aprile, anno 1886, alle ore 12 mer., sarà tenuto nell'ufficio d'Intendenza in Venezia un secondo incanto ad offerte segrete, avvertendo che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

La rivendita suddetta deve levare i generi dagli uffici di vendita dei sali e tabacchi in Venezia.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle), presso l'Intendenza di finanza e presso l'ufficio di vendita dei generi di privativa.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'uffizio d'Intendenza in Venezia.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese sopra carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 696, corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno;
4. Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizione o deviazione dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite nel ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, semprechè sia superiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni quindici l'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per la inserzione dei medesimi nel Giornale della provincia o nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Venezia, il 11 marzo 1886.

6573 *L'Intendente:* VERONA.

Il sottoscritto esattore consorziale di San Vito Romano rende pubblico il seguente

AVVISO.

Nel giorno 20 aprile 1886, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento nei giorni 27 aprile e 4 maggio 1886, avranno luogo nella R. Pretura di San Vito Romano le seguenti subaste:

Immobili posti nel comune di Rocca S. Stefano.

A danno di Ceci D. Leandro e fratelli fu Francesco:

1. Bosco da taglio, detto Capelmo, confinanti Compagnia del Sagramento, fosso ed abbazia di Subiaco, estensione are 173 50, sez. unica, part. 877, valore censuario scudi 46 32.

2. Bosco da frutti, detto Capelmo, confinanti fosso, Impei Giuseppe, Ceci Giuseppe e Giovanni Pietro, estensione are 40, sez. unica, part. 834, valore censuario scudi 11 52.

3 Bosco da taglio, detto Antera, confinanti fosso, strada, Ceci Giuseppe e Giov. Pietro, estensione are 206 80, sez. unica, part. 1026, valore censuario scudi 36 81; per il prezzo di lire 220 66 il primo, per lire 54 88 il secondo, e per lire 175 36 il terzo.

L'offerta dovrà garantirsi con un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per l'immobile.

Il deliberatario dovrà sborsare l'intero prezzo nei tre giorni successivi alla subasta, e più tutte le spese d'asta, di registro e contrattuali.

Dall'Esattoria consorziale di San Vito Romano.

6553 Per l'Esattore: GATTI.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.